

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
N del 02/11/2016 Prot.: 0025252 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

25252

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari
SECONDA, TERZA e QUINTA

e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta
regionale

Ai Signori Presidenti dei Gruppi
Consiliari

Al Signor Assessore delegato per i
rapporti tra il Consiglio e la Giunta
regionale

Al Signor Segretario generale della
programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

Oggetto: Progetto di legge n. 194
Disegno di legge relativo a "COLLEGATO ALLA LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2017".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 69 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 69 del Regolamento.

Le Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta, ai sensi e nei termini
dell'art. 69 del Regolamento, esprimeranno il parere di loro competenza alla
Prima Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa
Presidenza.

Cordiali saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Valentini)

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 194

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 23/DDL del 26 ottobre 2016)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 novembre 2016.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Relazione:

Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al punto 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle Regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio contabile applicato, il presente disegno di legge regionale "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", contiene norme dirette ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFER 2017 - 2019, suddivise in in XIV Capi oltre il Capo contenete disposizioni finali.

In particolare il I Capo riguarda il riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città Metropolitana di Venezia e si compone di tre articoli, ed un allegato, con i quali si dispone in ordine alla riallocazione delle funzioni, dettando una disciplina transitoria e prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Il Capo II attiene alle disciplina delle società partecipate dalla Regione e si articola in VIII Sezioni, composte da uno o più articoli, che fanno riferimento: una Sezione alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", le rimanti alle diverse leggi regionali relative alle singole società partecipate.

Il Capo III disciplina la razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.

Il Capo IV, si compone di 4 articoli ed interviene in materia di razionalizzazione patrimonio immobiliare della Regione del Veneto e dei suoi Enti dipendenti e strumentali dando nuovo impulso e compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili previsto dalla legge regionale n. 7/2011, finanziaria regionale per l'esercizio 2011.

Il Capo V reca diverse disposizioni in materia sanitaria e si compone di 12 articoli, mentre il Capo VI, composto di 4 articoli, detta disposizioni in materia di servizi sociali ed interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

Il Capo VII interviene in materia di protezione civile per dare concreta attuazione alla realizzazione del numero unico di emergenza europeo NUE 112.

Il Capo VIII riguarda la disciplina urbanistica e, con un unico articolo novella in più parti la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il

governo del territorio e in materia di paesaggio” e la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, mentre il Capo IX apporta modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Il Capo X contiene tre articoli concernenti la materia del commercio e degli strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo veneto.

Con il Capo XI si prevede un specifico programma di contenimento biologico delle popolazioni di un parassita del ciliegio denominato “Drosophila suzukii”.

Il Capo XII riguarda la materia della cultura e promuove e valorizza la fondazione del Museo della Medioevalità in Montagnana.

Con il Capo XIII, concernente la materia del turismo, si introduce la fattispecie delle strutture ricettive turistiche in ambienti naturali e, con specifiche disposizioni in allegato, si dettano norme tecniche attuative.

Infine il Capo XIV detta prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

L’articolato si chiude con il Capo XV contenente la disposizione sull’entrata in vigore.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

CAPO I – Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, protezione civile, pianificazione territoriale, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo, di industria e artigianato.

4. Oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Città metropolitana di Venezia le seguenti funzioni in materia di turismo:

- a) classificazione e vigilanza delle strutture ricettive e delle sedi congressuali di cui all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
- b) aggiornamento delle banche dati regionali del turismo di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
- c) ricezione e registrazione in anagrafe regionale delle comunicazioni di alloggi in locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
- d) accertamento delle violazioni ed applicazione e introito delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, in relazione a strutture recettive, sedi congressuali, agenzie ed altri organizzatori di viaggi, salvo i casi riservati ai comuni.

5. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n.19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio

provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

4. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

5. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 24.250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico)

Relazione

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*", la Regione interviene delineando i principi per un'ampia riforma del sistema della *governance* locale.

In particolare, secondo l'impostazione di fondo che si persegue in ottica di efficientamento e di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 1, comma 1, prevede la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, protezione civile, pianificazione territoriale, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A) della presente legge.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, le altre funzioni non fondamentali non ricomprese nell'Allegato A sono confermate in capo alle Province.

Inoltre, a tutela della specificità territoriali della Provincia di Belluno e della Città metropolitana di Venezia, le successive disposizioni contenute ai commi 3 e 4 prevedono, da un lato, la conferma in capo alla Provincia di Belluno delle funzioni già conferite dalla normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo e di industria e artigianato, con un espresso riferimento alle ulteriori funzioni che potranno essere attribuite alla medesima Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "*Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto*". Dall'altro lato, è prevista la conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia di alcune funzioni in materia

di turismo che, invece, sono oggetto di riallocazione in capo alla Regione per quanto riguarda le Province ai sensi del comma 1.

Infine, con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, si prevede che anche per l'anno 2017 continui a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2015.

L'articolo 2 contiene "Disposizioni transitorie" per l'attuazione del processo di riordino, così come delineato dall'articolo 1, prevedendo, da un lato, al comma 1, il rinvio a successivi disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore; dall'altro lato, al comma 3, demandando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale sia la definizione degli indirizzi e delle modalità organizzative, sia l'individuazione delle risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

Inoltre, a garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi dell'articolo 1, al comma 4 si dispone che le Province e la Città Metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni riallocate in capo alla Regione fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo da attuarsi con gli strumenti legislativi ed amministrativi di cui ai commi 1 e 2.

Infine, come norma di chiusura, il comma 5 prevede che, per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continui ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale n. 19 del 2015.

Per quanto riguarda il collegamento al DEFR (2017-2010), si evidenzia che la proposta normativa è riconducibile alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali", Programma 18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Obiettivo 18.01.XX "Riordino territoriale delle province e processi di accorpamento/fusione dei comuni".

CAPO II – Disposizioni in materia di società partecipate

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa"

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa".

1. Nel titolo e nella legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 le parole: "Immobiliare Marco Polo srl, " sono soppresse.

Relazione

La legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 aveva stabilito la soppressione, insieme ad altre società, di tutte quelle aventi ad oggetto principale la gestione di immobili, ad esclusione della Rocca di Monselice srl.

Il piano di liquidazione che, tenendo conto delle specificità di ciascuna società da dismettere, e, in linea con i principi sanciti dalla legge, ha previsto una sequenza di fasi volte a valorizzare al meglio il portafoglio partecipativo regionale interessato, è diventato operativo in seguito alla DGR 447 del 7 aprile 2015.

Ora, come ribadito anche nella recente proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2016-2018, l'Amministrazione regionale intende valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e artistico, materiale e immateriale, anche attraverso il sostegno alle attività di promozione e valorizzazione degli Istituti e dei Luoghi della cultura in una logica di rete e sistema.

Il risultato pratico-operativo dell'attuazione della LR 29/2013 comporta di fatto la permanenza di un'unica Società finalizzata alla valorizzazione dei beni immobili di valore culturale, storico e artistico di proprietà regionale, consistente nella Rocca di Monselice srl, attualmente partecipata dalla Regione Veneto per il 50% del capitale, limitata, tuttavia, alla gestione e valorizzazione dell'omonimo compendio. In realtà, il Piano di razionalizzazione approvato dalla Giunta regionale, nella logica sopra riportata, contempla anche l'individuazione di un soggetto operativo idoneo per la gestione di Villa Contarini, attualmente garantita da uno specifico ramo aziendale dell'Immobiliare Marco Polo srl.

Del resto anche tra i criteri previsti dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 vi è quello di dismettere società con oggetto analogo ad altre società partecipate (lett. c). Attesa pertanto la necessità di poter contare, per garantire la fruizione al pubblico di entrambi i suddetti beni storici regionali e la loro piena valorizzazione, di un idoneo ente esterno regionale a totale partecipazione della Regione del Veneto, per ovvie ragioni di controllo dell'operato dello stesso, si è rilevato che la Società Rocca di Monselice srl non risulta strutturalmente idonea a gestire ulteriori beni immobili storico-architettonici. Pertanto è presente nella legge di stabilità 2016 il recesso dalla società Rocca di Monselice srl, ritenuta pertanto non più necessaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 244/2007, all'art. 3 commi 27-29, e l'affidamento alla società Immobiliare Marco Polo srl oltre alla gestione di Villa Contarini anche la gestione dei beni regionali siti sulla Rocca di Monselice.

La modifica legislativa alla L.R. 29/2013 è volta ad evitare un possibile contrasto tra norme di pari grado.

Effetto finanziario: Risparmio in termini di costi societari, concentrando le attività di gestione degli immobili di pregio storico-culturale in unico soggetto: Immobiliare Marco Polo srl.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

SEZIONE II – Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 5 – Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 le parole: “, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare” sono soppresse.

Relazione

La modifica proposta è volta ad evitare che i procedimenti relativi ad affidamenti diretti a società in house possano subire aggravii procedurali; inoltre risponde

al principio di necessaria distinzione tra i poteri di indirizzo in capo al Consiglio regionale e quelli di gestione spettanti alla Giunta regionale.

Effetto finanziario: Riduzione dei tempi sia per le società partecipate che per l'Ente regionale con conseguente riduzione dei costi amministrativi e indiretti derivanti dal processo.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 il primo comma dell'art. 6 della LR 39/2013 è da ritenersi superato. Il legislatore nazionale all'art. 11 regola la composizione ed il funzionamento degli organi delle società a controllo pubblico, in parte nella traccia della legge regionale ed in parte in contrasto con la medesima, come in relazione alla presenza di dipendenti dell'ente controllante nell'organo amministrativo. Venendo pertanto la materia regolata dal legislatore nazionale, si ritiene opportuno, al fine di evitare possibili contrasti normativi, abrogare il comma in questione.

Effetto finanziario: Razionalizzazione dell'utilizzo dei dipendenti regionali con conseguente efficientamento dei costi associati; insorgere di costi legati alla composizione degli organi a carico delle società partecipate ed eventuali costi indiretti a carico dell'Ente regionale.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è inserito il seguente:

“1 bis. I componenti degli organi di amministrazione e degli organi di vigilanza e controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nel limite massimo del 50 per cento dell'importo previsto per il rimborso delle spese dei consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“2. I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi.”.

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

La modifica proposta intende regolare in modo chiaro la questione dei rimborsi delle spese documentate di alloggio, vitto e di trasporto ai componenti degli organi societari. Tali rimborsi vengono riconosciuti, considerata anche la circolare n. 3212 del 15/2/2013 della Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale, entro un limite massimo desunto dalla normativa applicabile ai Consiglieri regionali per l'esercizio del loro mandato, e pertanto entro il limite di € 2.250,00 (50% di € 4.500,00) mensili. La modifica di cui al comma 2 della presente disposizione intende armonizzare la legge regionale con quanto previsto dal codice civile.

Effetto finanziario: Regolazione delle spese derivanti dall'operatività degli organi societari.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

"1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" per le società in controllo pubblico."

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

La modifica intende evitare inutili sovrapposizioni con la analoga normativa nazionale.

Effetto finanziario: Riduzione sia per l'Ente regionale che per le società partecipate e i terzi dei costi legati al reperimento delle informazioni adesso contenute nel sito web.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

***SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
"Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."***

Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."

1. Il secondo periodo del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente: "Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie."

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

La modifica proposta appare necessaria nell'ottica di un ampliamento del novero dei soggetti che possono assumere la qualità di soci della finanziaria regionale e ciò al fine di consentire l'entrata nella compagine azionaria di soggetti dotati delle risorse finanziarie idonee a consentire gli opportuni investimenti a supporto del tessuto imprenditoriale veneto. Particolare interesse rivestono le fondazioni bancarie e i fondi pensione che risultano essere oggi tra i soggetti dotati di maggiori disponibilità liquide nel contesto nazionale.

Effetto finanziario: potenziale incremento delle risorse finanziarie da destinarsi ad investimenti in attività previste dall'oggetto sociale di Veneto Sviluppo Spa, con conseguenti riflessi sul bilancio regionale derivanti da maggiori ritorni economici (anche in termini di dividendi).

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

SEZIONE IV - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

Art. 10 - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società costituita ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

La Società Veneto Promozione S.c.p.A., che è stata costituita in data 4 agosto 2011 ed è partecipata in via paritetica dalla Regione del Veneto e da Unioncamere del Veneto viene giudicata non essere più uno strumento idoneo ad attuare i programmi e le direttive regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese venete. Con DGR n. 623 del 5/5/2016 la Giunta ha stabilito di dare avvio al percorso giuridico di scioglimento della Società.

Effetto finanziario: Risparmio di costi della struttura societaria (costi fissi e personale dipendente) a fronte della gestione delle attività della società in capo all'Ente medesimo.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

Art. 11 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e favorendo l’attivazione di sinergie.”.

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

Una volta avvenuta la dismissione della partecipazione regionale nella società Veneto Promozione S.c.p.A. viene individuata la società in house Veneto Innovazione S.p.A. quale soggetto idoneo a svolgere le attività precedentemente in capo alla prima.

Effetto finanziario: Riduzione in percentuale dei costi fissi della struttura societaria (costi fissi e personale dipendente) a fronte di un allargamento delle attività sociali.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

***SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”***

**Art. 12 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".**

1. Alla rubrica dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: *"per la gestione di reti autostradali"* sono sostituite dalle seguenti: *"per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a controllo pubblico, diretto o indiretto, o a mantenere la partecipazione nella società esistente a controllo pubblico, finalizzata alla costruzione e gestione di reti autostradali di interesse regionale nonché all'esercizio di tutte le attività, gli atti e gli investimenti inerenti, connessi o strumentali alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria di interesse regionale."

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

Viene previsto un ampliamento dell'oggetto sociale per rendere la società maggiormente operativa e funzionale agli obiettivi di programmazione regionale. Al fine del perseguimento di tale scopo viene inoltre prevista una compagine societaria meno rigida.

Effetto finanziario: L'ampliamento dell'oggetto sociale è finalizzato alla realizzazione di opere infrastrutturali che comporteranno l'investimento di risorse della Regione a favore di CAV per intervenire in detti progetti.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

SEZIONE VI – Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27

"Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"

**Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27
"Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 dopo le parole: "Consiglio regionale" è inserito il seguente periodo: ", con esclusione di quelle relative ad organi di società partecipate direttamente dalla Regione, che sono invece attribuite alla Giunta regionale".

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

Lo spostamento competenziale è ritenuto necessario per evitare che, a causa dei tempi propri del calendario dei lavori delle sedute consiliari, possa essere frequente, come è stato per il passato, il ricorso all'istituto della *prorogatio*, che è

patologico rispetto all'ordinaria ricostituzione degli organi, che deve avvenire secondo scansioni temporali fisiologiche.

Effetto finanziario: efficientamento e semplificazione del procedimento amministrativo che comporta un risparmio di costi amministrativi della Regione riducendo il numero di strutture/personale coinvolti; a livello delle società partecipate riduzione dei costi derivanti dal fenomeno della *prorogatio* degli organi.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

SEZIONE VII - Norme in materie di autovie

Art. 14 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, fino ad un importo massimo di euro 3.400.000,00."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.400.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

Il comma 1 bis è volto a rafforzare il presidio dell'Ente su una società (Autovie Venete) considerata di rilevanza strategica, acquistando le partecipazioni del Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e CCIAA di Venezia. Tale operazione è in particolare prodromica a quella prevista di costituzione di una nuova società partecipata dagli enti pubblici attualmente soci di Autovie Venete al fine di rilevare la medesima nella gestione della rete autostradale, sita in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, una volta scaduta la concessione in suo favore, considerato che la compagine societaria rispecchierà le proporzioni presenti nel capitale di Autovie Venete.

Effetto finanziario: Esborso derivante dall'acquisizione delle azioni di Autovie Venete.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto.

Art. 15 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla Spa Autovie Venete.

2. La Regione del Veneto partecipa alla costituzione della società con un capitale iniziale pari ad euro 5.000.000,00.

3. La Giunta regionale può innalzare la partecipazione al capitale sociale di cui al precedente comma fino a un massimo di euro 50.000.000,00, previo parere della competente Commissione consiliare.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie)

Relazione

Viene prevista la costituzione di una nuova società partecipata dagli enti pubblici attualmente soci di Autovie Venete al fine di rilevare la medesima nella gestione della rete autostradale, sita in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, una volta scaduta la concessione in suo favore.

Effetto finanziario: Esborso derivante dalla partecipazione al capitale della nuova società.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto

SEZIONE VIII - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

Art. 16 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono introitate al Titolo 05 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Segreteria Generale della Programmazione)

Relazione

La società Finest S.p.A. è stata costituita in esecuzione della LR n. 38/1991, a sua volta in attuazione dell'art. 2 comma 1 della legge 19/1991, ed è partecipata dalla Regione del Veneto per il 14,87% del capitale sociale per un importo nominale di euro 20.395.810,25.

La Società non è più giudicata strategica ed inoltre con la cessione della partecipazione si potranno liberare ingenti risorse finanziarie.

Effetto finanziario: A seguito della cessione verranno rese disponibili ingenti risorse finanziarie quantificabili prima facie in euro 22.942.400,00, quota del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

Obiettivo DEFR: 01.03.06 Attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto.

CAPO III - Disposizioni in materia di fondazioni

Art. 17 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.

1. Per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Cà Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore; la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Area Capitale Umano e Cultura)

Relazione

Nel territorio della provincia di Rovigo operano due Fondazioni che annoverano tra i soci fondatori la Regione del Veneto: la Fondazione Cà Vendramin e la Fondazione Rovigo Cultura. La prima si occupa in particolare della promozione della ricerca sui delta, le lagune e le zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo e della partecipazione a organismi internazionali per la trattazione di problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale in tali aree. La Fondazione Rovigo Cultura ha come scopo primario la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi fiumi e di sale espositive nel Comune di Rovigo, nonché la diffusione della conoscenza e la fruizione delle attività teatrali, della musica, della danza ed in genere di tutte le espressioni culturali nonché discipline artistiche, anche come mezzo di promozione culturale tra cittadini.

La proposta di riunire in un unico soggetto le funzioni e gli scopi sopra descritti è motivata da un lato da una necessità di razionalizzazione e dall'altro dall'opportunità di generare una visione della cultura più ampia, correlata ai fattori ambientali e storici che compongono il patrimonio del territorio della provincia di Rovigo e, in particolare, quello polesano. La finalità di questa proposta è quella di rendere più omogeneo ed efficace l'intervento regionale nel territorio della provincia di Rovigo, un intervento di gestione delle dinamiche qui rappresentate, che trovano compimento nella partecipazione effettiva della Regione all'amministrazione della Fondazione, da un lato mediante la partecipazione agli organi di amministrazione della Fondazione e dall'altro mediante una partecipazione economica annuale al bilancio della Fondazione medesima.

Il nuovo assetto delle Fondazioni dovrà essere disposto dagli organi di amministrazione dei due enti. La Regione intende farsi promotore di questa opportunità, attivando tutti i necessari momenti di confronto e scambio affinché questo processo possa risultare fluido e condiviso da tutti i soggetti interessati e possa contribuire a far nascere un modo sempre più interconnesso di guardare alla cultura e alla storia del nostro territorio.

CAPO IV - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto

Art. 18 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'Amministrazione.

1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.

2. L'accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.

3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere. La perizia di stima degli immobili è affidata all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell'Amministrazione regionale, e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

1. Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti,

aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.”.

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a) conferimento del bene a Fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;

b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma precedente non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima, da parte dell'Agenzia del Territorio competente.”.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o dismissione, di cui all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale dell'articolo 35, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.

Art. 20 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “obbligatorio”.

Art. 21 - Norme applicative.

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti gli Enti e/o Aziende indicati dall'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, ad esclusione delle aziende e degli enti Servizio Sanitario Regionale.

Art. 22 - Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente capo, sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del bilancio di previsione 2017-2019.

Relazione

Le disposizioni del presente capo intendendo affrontare alcuni aspetti della gestione delle proprietà immobiliari della Regione e degli enti da essa dipendenti, proseguendo e dando nuovo impulso alle iniziative di razionalizzazione delle sedi e alla attività di valorizzazione complessiva del patrimonio .

L'articolo 18, in considerazione della normativa nazionale di settore in materia di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi utilizzati ad uso ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni, recepita a livello regionale con la legge regionale 47/2012, si propone di proseguire in modo sempre più efficace ed efficiente il processo di contenimento delle spese di gestione e locazione passiva sostenute dalla Amministrazione, mediante la cessazione dei relativi contratti, con ulteriore riordino e delle sedi istituzionali, di quelle utilizzate ad uso ufficio, prevedendone l'accorpamento in complessi immobiliari di proprietà.

In particolare si intende strutturare, analogamente a quanto avviene in altri contesti istituzionali, un vero e proprio polo logistico di sedi atte ad ospitare gli organi della Giunta regionale e di uffici delle strutture operative, e che si collochi entro un perimetro spaziale razionale, ravvicinato e facilmente raggiungibile.

In tal senso si propone di valorizzare l'asse che origina dal complesso immobiliare denominato "Grandi Stazioni" , ubicato in prossimità della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e che comprende le altre proprietà regionali collocate nelle immediate vicinanze.

L'articolo 19 affronta il versante della razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto e dei suoi Enti dipendenti e/o strumentali, proponendo di dare nuovo impulso e compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili già avviato. Con la parziale modifica all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 si intende ovviare ad alcune criticità emerse in sede di prima stesura del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili.

Vengono elencati i possibili strumenti a cui l'Amministrazione può ricorrere per la dismissione dei beni compresi nel Piano, nell'ipotesi in cui le procedure di asta pubblica degli stessi non abbiano avuto esito positivo: ciò al fine di rendere il più trasparenti possibile, nell'ottica della accountability cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, le decisioni gestionali in merito alla alienazione del proprio patrimonio.

La Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al prezzo di pronto realizzo che in ogni caso non potrà essere inferiore al 25% della stima della competente Agenzia dei territorio, in analogia alle disposizioni della del D.L. n. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2015, che ha modificato l'art. 572 del Codice di procedura civile.

Viene infine ribadito, che, come prevede l'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009, che l'inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o dismissione, di cui all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto

della disciplina procedimentale dell'art. 35, comma 3, della L. R. 16 febbraio 2011, n.10.

Con l'articolo 20 viene introdotta, per semplificare e accelerare i procedimenti finalizzati alla dismissione/valorizzazione, la obbligatorietà, in luogo della vincolatività, del parere da esprimersi, ex articolo 7 legge regionale 18/2006, da parte della competente commissione consiliare. Il predetto parere dovrà essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla Commissione deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

CAPO V - Disposizioni in materia di Sanità

Art. 23 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il triennio 2016-2018.

2. Le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

(Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV)

Relazione

Con la norma contenuta nel comma 1 viene prorogata per il triennio 2016-2018 la disciplina in materia di personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, per continuare, da un lato, ad assicurare l'equilibrio economico finanziario del sistema, anche attraverso azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi delle stesse aziende ed enti coerenti con gli atti della programmazione regionale, e, dall'altro, a garantire la presenza del personale necessario all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

Per conseguire tali finalità, con la proroga delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 37 della L.R. n. 2/2007, alla Giunta Regionale spetterà, anche per il triennio 2016-2018, impartire specifici indirizzi alle aziende e agli enti del SSR e altresì verificare l'andamento della spesa sanitaria, anche riferita al personale, adottando, ove necessario, misure per assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.

La norma contenuta nel comma 2, che non produce alcun aggravio complessivo dei costi del personale, se da un lato ribadisce l'obbligo per le aziende ed enti del SSR di contenere la spesa per acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% di quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L.

n. 122/2010, dall'altra consente, in deroga a tale limite, di assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza laddove non sono effettuabili assunzioni a tempo indeterminato, come nei casi di sostituzione di personale temporaneamente assente.

Art. 24 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del Servizio Sanitario Regionale, l'equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del SSN, mediante l'attribuzione di un'eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del SSN di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV)

Relazione

Relativamente al proposto comma 3 bis, si osserva quanto segue.

I professori e ricercatori universitari impegnati - in forza di convenzione - nell'attività di cura presso le strutture del SSN godono di un trattamento economico composto di una parte di pertinenza universitaria, correlata alle funzioni di didattica e ricerca, e di una parte di pertinenza sanitaria, destinata a remunerare l'attività assistenziale.

Il D.Lgs. n. 517/99 ha modificato il regime del trattamento economico della componente "sanitaria", prevedendo, in luogo di un'indennità "perequativa" (cd. indennità "De Maria" – D.P.R. n. 382/80), determinata nella misura necessaria a far conseguire a professori e ricercatori universitari lo stesso trattamento economico goduto dai medici dipendenti del SSN svolgenti le medesime funzioni assistenziali, l'attribuzione di indennità di natura strettamente "retributiva",

connessa alle funzioni assistenziali svolte e alle responsabilità rivestite nell'attività assistenziale e volte a remunerare l'attività assistenziale medesima.

Ne è derivata la situazione di differenziazione tra professori e ricercatori universitari nonché tra ricercatori e dirigenti del SSN. Quanto, infatti, al rapporto tra professori e ricercatori, mentre la componente sanitaria è uguale per tutti i medici, universitari e non, impegnati in assistenza in profili identici, la componente "universitaria" è nettamente differenziata a seconda che si tratti - per l'appunto - di professore o di ricercatore, spettando a quest'ultimo una retribuzione "universitaria", significativamente inferiore a quella riconosciuta ai professori. Quanto, inoltre, al rapporto tra ricercatori e medici del SSN, la retribuzione complessiva dei primi è nettamente inferiore a quella dei secondi proprio per la misura ridotta della componente "universitaria" della rispettiva retribuzione. Quella spettante, invece, ai professori è sostanzialmente pari a quella dei medici del SSN, in forza della componente "universitaria" tale da rendere le relative retribuzioni (professori e medici SSN) pressoché pari a parità di incarichi e responsabilità.

Vi è infine, una difformità di trattamento perfino tra gli stessi ricercatori, a seconda della data di immissione del ricercatore nel sistema assistenziale: i ricercatori inseriti in assistenza prima dell'entrata in vigore dei protocolli previsti dal D.Lgs. n. 517/99 per l'applicazione del nuovo sistema retributivo godono in via transitoria di un assegno coincidente per misura con quello "perequativo" previsto dalla cd. Legge De Maria (1980); quelli inseriti dopo tale data, non usufruiscono di tale assegno ma solo dell'indennità "retributiva" prevista dal nuovo sistema e nettamente inferiore.

Con la proposta in esame, si persegue l'obiettivo di eliminare le disparità di trattamento evidenziate. Va rilevato, al riguardo, che la giurisprudenza afferma che l'equiparazione della retribuzione dei professori e ricercatori universitari a quella dei medici del SSN è imposta dall'art. 3 della Costituzione, alla luce del quale dovrebbe dubitarsi della costituzionalità dell'art. 6 del D.Lgs. n. 517/99 se interpretato come abrogativo dell'indennità di equiparazione e dovendo invece essere letto nel senso dell'attribuzione di una indennità perequativa in aggiunta a quella retributiva introdotta dal medesimo art. 6 (v. Cons. Giust. Amm. Sicilia 10.2.2010, n. 152).

La misura di perequazione retributiva del personale universitario è stata del resto adottata da varie regioni quali la Sicilia, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia.

Relativamente al proposto comma 3 ter, si osserva quanto segue.

In relazione ai corsi di studio delle professioni sanitarie, la Regione del Veneto ha verificato la sussistenza, con particolare riguardo all'Università di Padova, di una situazione di carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei "requisiti di docenza" posti dal Decreto Miur n. 47 del 30/1/2013 come modificato dal successivo Decreto Miur n. 1059 del 23/12/2013, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi stessi che si svolgono presso le sedi delle aziende U.L.S.S. a ciò autorizzate, convenendo sulla necessità di assumere iniziative finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate e garantire l'espletamento dei corsi universitari in conformità agli standard normativamente previsti.

A fronte della problematica suesposta, in particolare l'Università degli studi di Padova non è in grado di integrare il corpo docente con le proprie risorse. Tuttavia l'art. 18, comma, 3 della L. n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini) prevede la

possibilità, per le Università, di chiamare professori e di attribuire contratti ai sensi dell'art. 24 della stessa Legge, a carico totale di soggetti pubblici diversi dagli Atenei stessi, previa stipula di convenzioni.

A fronte del conseguimento, da parte di numerosi medici dipendenti del Servizio Sanitario regionale del Veneto, dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario (art. 16, L. n. 240/2010), la soluzione che si ritiene opportuno adottare al fine di sopperire alla carenza di docenti universitari e perciò garantire "il numero minimo di docenti di riferimento" per il regolare svolgimento presso le aziende U.L.S.S. dei corsi di studio delle professioni sanitarie, è quella di far sostenere alla Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere, gli oneri del relativo trattamento economico e retributivo, laddove a seguito dei procedimenti di chiamata di competenza dell'Università ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 240/10, matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il transito nei ruoli della docenza universitaria dei medici suddetti, ed a condizione che gli stessi continuino a prestare l'attività assistenziale svolta nell'ambito del S.S.R..

Art. 25 - Numero componenti Collegi sindacali Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, integrate Universitarie e Irccs e indennità spettanti.

1. A norma dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", il Collegio Sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie. Per quest'ultime il componente regionale deve essere designato di concerto con il Rettore dell'Università.

2. A norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502/1992 l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.

3. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

4. Nella base presa a riferimento per il calcolo della suddetta indennità non rientrano le quote premiali erogate ai Direttori Generali.

5. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell'esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda Sanitaria.

6. I Collegi sindacali delle Aziende ULSS, vigenti all'entrata in vigore della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del

decreto legislativo 502/1992, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2016.

(Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR)

Relazione

Con il presente articolo si intende disciplinare il trattamento economico dei componenti i Collegi sindacali andando a specificare le norme applicabili al fine di garantire l'omogeneità di trattamento in tutte le Aziende Sanitarie Locali, nelle Aziende Ospedaliere, nelle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie e negli Ircss evitando così dubbi interpretativi che comportano disparità di trattamento nel territorio Veneto.

Per quanto riguarda gli IRCSS il Ministero della Salute ha espresso il parere per il quale la disciplina della composizione del collegio sindacale contenuta nell'art. 3 ter D.lgs 502, modificato nel 2015, prevale su quella del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"

Art. 26 - Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. Le Aziende di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui al comma 3 del medesimo articolo, in ragione dell'ambito di competenza, così come risultante dall'Allegato A della legge regionale sopra citata.

2. La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del SSR in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni.

(Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR)

Relazione

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e nell'art. 9 Legge Regionale n. 56/1994, la Regione definisce gli ambiti territoriali delle Unità Locali Socio Sanitarie, ponendo a fondamento della scelta

riconosciuta dal legislatore nazionale una serie di criteri, tra cui la popolazione, il territorio, i collegamenti e la mobilità sanitaria, nonché l'equilibrio economico-finanziario quale parametro sempre più vincolante.

Di conseguenza, la previsione, nei commi 1 e 2 del presente articolo, di una riorganizzazione e ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie, impone la necessità di disciplinare seppure a grandi linee, demandandone il dettaglio a successivi provvedimenti regionali, il prosieguo dei rapporti giuridici attivi e passivi insorti nelle attuali Aziende, evitando situazioni di potenziale contenzioso.

L'aggiornamento del sistema sanitario regionale si impone a fronte del contestuale aumento della domanda assistenziale, dovuta all'incremento delle patologie croniche ed invalidanti, all'invecchiamento della popolazione ed all'innovazione tecnologica, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e garantire un elevato livello qualitativo nell'erogazione e nell'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari.

Alla luce di tale contesto, devono essere adottate dalla Regione del Veneto tutte le misure atte a ridurre/eliminare le duplicazioni di costo e potenziare l'attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza, per garantire una risposta omogenea su tutto il territorio.

Per quanto attiene ai commi 3 e 4, la L.R. 19/ 2016 istituisce l'Azienda per la razionalizzazione dei servizi sanitari e tecno-amministrativi del Servizio sanitario regionale, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, con sede individuata dalla Giunta regionale.

Al fine di assicurare la continuità operativa occorre prevedere la possibilità per Azienda zero di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, la possibilità di subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del SSR in enti, società, consorzi e Fondazioni, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi.

Inoltre, sempre al fine di assicurare la continuità operativa con riguardo alle attività e agli interventi di spesa attuati dalla Regione del Veneto, occorre prevedere per Azienda zero il subentro, nell'esercizio delle sue funzioni, nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni sottoscritti da Regione Veneto.

Art. 27 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31

dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie.

(Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR)

Relazione

Con il presente articolo si dispone la chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 45 bis della L.R. 14 settembre 1994, n. 55 e di cui all'art. 27 della L.R. 14 settembre 1994 n. 56, in vista dell'entrata in vigore della L.R. 19 recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato 'azienda per il governo della sanità della regione del veneto – azienda zero. disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ulss".

Art. 28 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: "*positiva valutazione*" sono inserite le seguenti: "*da parte della competente Commissione consiliare*" e alla fine le parole: "*rilasciato dalla struttura regionale competente*" sono sostituite dalle seguenti: "*rilasciato dalla competente Commissione consiliare.*".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è rilasciata dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente e previa istruttoria del dirigente della struttura regionale competente, sulla base del possesso dei requisiti minimi, generali, e specifici e di qualità di cui all'articolo 10".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 è abrogato.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: "*nei rimanenti casi*" sono inserite le seguenti: "*con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice*".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare."

(U.O. Accreditamento strutture sanitarie – Direzione Programmazione Sanitaria)

Relazione

Con la modifica degli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 22 del 2002, si intende intervenire in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali per l'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie, richiesta da determinati soggetti (alcune strutture pubbliche, o equiparate, istituzioni e organismi non lucrativi, e strutture private) prevedendo, considerata la competenza statutaria del Consiglio regionale in materia di programmazione socio-sanitaria, di porre in capo alla Commissione consiliare afferente per materia, la competenza ad esprimere il parere obbligatorio e vincolante nei confronti dei soggetti richiedenti.

La modifica dell'art. 4 va a colmare l'esigenza di regolamentare le procedure rivolte al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture private che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero, eliminando l'obbligo della positiva valutazione della rispondenza della struttura predetta alla programmazione socio-sanitaria regionale, a tutela dell'esercizio della libera iniziativa economica privata, assicurata dalle norme nazionali e dall'art. 41 della Costituzione.

L'attribuzione alla Giunta regionale della competenza all'autorizzazione alla realizzazione costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo si giustifica per l'importanza delle strutture e per la rilevanza ultracomunale e territoriale delle strutture in parola.

Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica".

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è aggiunto il seguente:

"Art. 25 bis - Disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali.

1. Ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", le Aziende ULSS del territorio regionale sono individuate quali autorità competenti:

a) al rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 e all'espletamento della relativa procedura di cui all'articolo 103 del medesimo decreto legislativo;

b) alla registrazione dei distributori di sostanze attive secondo le previsioni di cui all'articolo 108-bis del medesimo decreto legislativo;

c) all'effettuazione delle ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzate in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d) al rilascio dell'autorizzazione dell'attività di vendita di medicinali a distanza al pubblico da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ai sensi dell'articolo 112 quater del medesimo decreto legislativo;

e) *all'espletamento delle procedure relative all'apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ivi inclusa la successiva vigilanza;*

f) *all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo, in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali.*

2. *È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano e delle sostanze attive, per il monitoraggio delle autorizzazioni e delle registrazioni di cui al comma 1, e della presenza di stati di carenza o indisponibilità dei medicinali stessi."*

(U.O. Farmaceutico, Protesica, dispositivi medici - Area Sanità e Sociale)

Relazione

La proposta normativa vuole dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", individuando le Aziende ULSS quali autorità competenti nell'adozione di provvedimenti in materia di distribuzione dei medicinali per uso umano, di vendita on-line da parte di farmacie e di apertura degli esercizi commerciali ex art. 5, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. parafarmacie).

Si evidenzia, al riguardo, che attualmente le Aziende ULSS stanno già svolgendo un ruolo attivo in termini di rilascio di autorizzazioni all'apertura e all'esercizio delle farmacie convenzionate, all'acquisizione delle comunicazioni di apertura della parafarmacie" e all'attività di vigilanza presso i siti logistici della filiera del farmaco.

Rimane, in ogni caso, in capo alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimenti necessario per l'applicazione delle nuove disposizioni nonché per la costituzione dell'Osservatorio sulla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano/sostanze attive.

Art. 30 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 "Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, è sostituita dalla seguente:

"c) al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperatura controllate, consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). I medicinali così recuperati sono riutilizzabili dalle strutture sanitarie e dalle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione che ne facciano richiesta."

Art. 31 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 "Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, le parole: "*riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40*", sono sostituite dalle seguenti: "*operanti nella Regione*".

(U.O. Farmaceutico, Protesica, dispositivi medici - Area Sanità e Sociale)

Relazione

Le modifiche proposte, nell'ottica del riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della Legge 244/2007 (cd. Legge Finanziaria 2008), ampliano il novero dei soggetti che possono riutilizzare tali medicinali alle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione consentendo così sia una più efficace gestione dell'attività di recupero, sia un maggior reimpiego di medicinali con conseguente abbattimento di sprechi. Inoltre, la possibilità di riutilizzare i medicinali recuperati attraverso i punti di raccolta anche all'interno delle strutture sanitarie contribuisce a realizzare delle economie nell'ottica del contenimento della spesa secondo gli indirizzi statali.

Art. 32 - Interventi per il governo delle liste d'attesa.

1. La Regione promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

3. L'attività della Regione è volta, in particolare:

- a) a perseguire la riduzione ed il rispetto dei tempi di attesa;
- b) ad assicurare all'assistito l'effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate;
- c) a monitorare e vigilare sui risultati raggiunti;
- d) a prevedere idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale delle Azienda ULSS e ospedaliere, Irccs, nonché degli erogatori privati accreditati, in caso di mancato rispetto dei tempi individuati per l'erogazione delle prestazioni.
- e) a vigilare che le Aziende ULSS, aziende ospedaliere, Irccs, nonché gli erogatori privati accreditati, rispettino le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.

4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:

- a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.
- b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta.
- c) le classi di priorità sono le seguenti:
classe U (Urgente);
classe B (Breve Attesa);
classe D (Differita);
classe P (Programmabile).
- d) ad ogni classe di priorità corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria, come di seguito indicato:
classe U entro 24 ore dalla presentazione;
classe B entro 10 giorni dalla prenotazione;
classe D entro 30 giorni dalla prenotazione;
classe P entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
- e) le Aziende ULSS hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- f) almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.
- g) qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende ULSS e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche mediante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.
- h) la classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori accertamenti e controlli, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.
- i) le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.
- j) non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.
- k) i Direttori generali delle Aziende ULSS elaborano annualmente un documento di analisi e previsione relativo alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle Aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

5. Le Aziende ULSS e ospedaliere, nonché gli erogatori privati accreditati, devono rendere possibile il teleconsulto tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.

6. Il medico specialista, che ritiene necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico, ha l'obbligo della presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico.

7. Il Direttore generale dell'Azienda ULSS e ospedaliera determina adeguate forme e modalità per il ricevimento dei propri utenti, almeno un giorno alla settimana, dandone idonea comunicazione al pubblico nel sito istituzionale dell'Azienda.

8. È istituito un numero verde regionale a cui gli assistiti possono rivolgersi per segnalare criticità legate ai tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie.

9. Il Centro di prenotazione (CUP) deve essere unico a livello di Azienda ULSS.

Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire al Centro unico di prenotazione.

Le prestazioni specialistiche, ad eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il Centro unico di prenotazione.

Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Centro unico di prenotazione deve prevedere un sistema di recall per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni.

L'assistito che non si presenta nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all'erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

10. Le Aziende ULSS e le Aziende ospedaliere nonché i presidi ospedalieri accreditati privati assicurano ordinariamente i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna attraverso l'apertura delle strutture fino alle ore 23.00, per almeno tre giorni alla settimana, e dalle ore 8.00 alle 12.00 la domenica ed i giorni festivi. La programmazione dell'attività delle apparecchiature diagnostiche deve prevedere il loro utilizzo minimo per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana.

11. È istituito il Tavolo di monitoraggio aziendale i cui componenti sono nominati dal Direttore generale. Il tavolo è presieduto dal Direttore sanitario ed è composto da: Direttore Medico responsabile della funzione ospedaliera, dal Direttore del Distretto, dal CUP Manager, da rappresentanti dei medici dipendenti e dei medici convenzionati, da un rappresentante delle associazioni degli erogatori privati accreditati e da rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il Tavolo di monitoraggio ha il compito di verificare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento dell'offerta aziendale, sia ospedaliera sia di specialistica interna, nonché quella degli erogatori privati accreditati, consentendo la modulazione della stessa anche attraverso l'utilizzo degli istituti contrattuali all'uopo previsti.

12. I professionisti che erogano una prestazione in regime di libera professione non possono prescrivere prestazioni, per proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. Il volume di

prestazioni ambulatoriali erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale.

13. I tempi massimi per l'effettuazione di interventi chirurgici correlati alle classi di priorità sono, inderogabilmente, i seguenti:

classe A: 30 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;

classe B: 60 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;

classe C: 90 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;

classe D: 180 giorni dalla data di fissazione dell'intervento.

Il Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera è responsabile del rispetto dei tempi di cui al comma 1.

Gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

La Giunta regionale individua le sedi per lo svolgimento dell'attività chirurgica correlata a patologie oncologiche di maggiore complessità clinica e organizzativa, al fine di assicurare il rispetto del DM 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" per quanto attiene, in particolare, ai volumi di attività e agli esiti.

14. All'esito di specifica contestazione da parte delle strutture competenti della Giunta Regionale, cui sia seguito l'accertamento del reiterato mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, il Direttore generale dell'Azienda ULSS e dell'Azienda ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto decade dall'incarico.

15. All'esito di specifica contestazione da parte delle strutture competenti della Giunta regionale, cui sia seguito l'accertamento del reiterato mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, agli erogatori privati è revocato l'accreditamento istituzionale rilasciato.

16. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte dei professionisti, si applicano le procedure e le sanzioni previste dagli istituti contrattuali vigenti.

17. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Direzione Programmazione Sanitaria)

Relazione

Il processo attraverso il quale si è sviluppata l'elaborazione di strategie finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, all'appropriatezza prescrittiva, all'informazione e comunicazione, al governo dinamico della domanda e dell'offerta, anche attraverso l'integrazione pubblico privato accreditato, come previsto dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, è teso al soddisfacimento dei principi della "dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse" così come delineati dal D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii.

La Giunta regionale ha quindi determinato gli obiettivi per le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e per l'Istituto Oncologico Veneto, definendo le soglie standard da erogarsi entro i tempi d'attesa stabiliti ed il numero ottimale di prestazioni per abitante per ciascuna Azienda ULSS territoriale, ovvero n. 4 prestazioni/abitante/anno con esclusione delle prestazioni di laboratorio.

Con la proposta del presente collegato si vuole garantire una riduzione dei tempi d'attesa massimi previsti per le diverse classi di priorità dal Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa, assicurando nel contempo trasparenza ed equità a tutti gli assistiti nel territorio regionale.

Nel definire l'ambito di intervento dell'attività regionale di riduzione e rispetto dei tempi d'attesa, al fine di assicurarne l'effettiva garanzia si prevede, quale utile strumento, il monitoraggio, la vigilanza e l'utilizzo di idonee misure da adottarsi in caso di mancato rispetto dei tempi d'attesa previsti e di inosservanza delle disposizioni impartite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di anticorruzione e trasparenza.

Sono definiti poi gli obiettivi di minima e i margini operativi massimi previsti in caso di mancato rispetto dei tempi d'attesa, nonché l'obbligo per tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati di assicurare idonei percorsi per le prestazioni urgenti e organizzare la presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti e controlli, sancendo altresì la inammissibilità della chiusura delle agende di prenotazione.

Si dispone, nell'ottica di un maggiore coinvolgimento degli assistiti nell'ottimale funzionamento del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, l'obbligo di prevedere il ricevimento degli utenti da parte dei vertici delle aziende sanitarie e l'istituzione di uno specifico numero verde della sanità regionale, dedicato ai cittadini per la segnalazione di criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie e nel rispetto dei tempi d'attesa.

Sono definite le caratteristiche e le funzioni minime essenziali del Centro Unico di Prenotazione, il CUP, cui devono aderire sia le strutture pubbliche che i privati accreditati.

E' previsto che sia assicurato un livello sempre maggiore di attività dei servizi ambulatoriali per l'utenza esterna e il funzionamento delle apparecchiature diagnostiche per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana, al fine di conseguire un maggiore efficientamento delle strumentazioni e delle apparecchiature diagnostiche.

Viene istituito un tavolo di monitoraggio aziendale definendone la composizione ed attribuendo allo stesso il compito di verificare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento dell'offerta aziendale, sia ospedaliera che di specialistica interna, nonché quella degli erogatori privati accreditati.

Sono definiti i tempi massimi di erogazione degli interventi chirurgici in regime di ricovero, suddivisi in quattro classi, attribuendo al Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale della funzione ospedaliera, la responsabilità del rispetto degli stessi. Si stabilisce inoltre che gli interventi correlati al trattamento di neoplasie maligne (primaria, secondaria, in situ) siano inseriti nella massima classe di priorità anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

Sono previste sanzioni da comminarsi agli erogatori pubblici e privati accreditati, a fronte di reiterato mancato rispetto di quanto previsto dal presente collegato in conformità alla disposizioni di legge vigenti, nonché ai professionisti sanitari secondo quanto previsto dagli istituti contrattuali vigenti.

Il comma 15 prevede un'ipotesi di revoca non contemplata dall'art. 20, il quale sanziona il venir meno di condizioni di accreditamento che devono sussistere al momento del rilascio dell'accREDITAMENTO e devono essere conservate per tutta la loro durata. L'ipotesi del comma 15 della proposta di norma si riferisce invece a situazioni sopravvenute e non relative a condizioni di accREDITAMENTO.

Il comma 16 si riferisce ad un ambito di applicazione più ampio di quello dei soggetti accREDITATI quali il medico di medicina generale, il rapporto con il quale è regolato da accordi contrattuali.

Art. 33 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

1. Le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale sono autorizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2017, salva proroga di un anno disposta dalla Giunta regionale, al trasferimento della proprietà degli immobili classificati ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali.

2. Le Aziende ed enti predetti devono procedere alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicando entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, sul profilo dell'ente e dandone ogni opportuna pubblicità, idoneo avviso di alienazione. Le Aziende ed enti procedono alla vendita degli immobili non utilizzati a fini istituzionali classificati come beni del patrimonio disponibile dopo l'entrata in vigore della presente legge, procedendo come stabilito nel periodo precedente entro sei mesi dall'atto di classificazione del bene nel patrimonio disponibile.

3. La perizia di stima degli immobili è affidata all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Ove sia necessario procedere alla variante urbanistica ai fini della valorizzazione del bene da trasferire, il direttore generale dell'Azienda o dell'Ente del Servizio Sanitario Regionale convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, alla quale sono convocate le amministrazioni interessate e comunque la Regione. Il verbale della decisione della conferenza costituisce variante urbanistica, anche in caso di mancato assenso del Comune.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti.

Relazione

La norma è finalizzata a dare luogo ad una operazione straordinaria e accelerata di dismissione di beni immobili di proprietà degli enti del Servizio Sanitario regionale, non funzionali all'espletamento dell'attività sanitaria e quindi facenti parte del patrimonio disponibile. L'alienazione è volta all'acquisizione, da parte del Servizio Sanitario regionale, di risorse finanziarie da utilizzare per gli importanti investimenti richiesti dall'espletamento dell'attività spiccatamente sanitaria.

Si prevede un'autorizzazione per legge alla vendita, in applicazione dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 502/92. L'autorizzazione per legge è peraltro provvisoria e straordinaria e quindi pienamente compatibile con il principio stabilito dall'art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 502/92.

E' prevista una procedura accelerata per la variante urbanistica volta alla valorizzazione dell'immobile mediante il modulo della conferenza di servizi, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 16 della l.r. 18/06, in attuazione della norma di principio di cui all'art. 10, comma 1, del dpr. 327/01.

Art. 34 - Funzioni di controllo delle attività di ARPAV.

1. A far data dal 1 gennaio 2017, l'ARPAV è finanziata con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

2. La Giunta regionale, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, definisce gli obiettivi generali di ARPAV, sentita anche l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio per gli aspetti tecnici di competenza.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ARPAV viene assoggettata alla disciplina dei controlli economico - finanziari - patrimoniali vigenti per le Aziende del SSR, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

(Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR)

Relazione

Con il presente articolo si definisce la fonte di finanziamento dell'ARPAV, provvedendo altresì a ricondurre il sistema dei controlli alle competenze dell'Area Sanità e Sociale.

Va precisato che il mero finanziamento non comporta l'inclusione dell'Agenzia tra gli Enti del Servizio Sanitario regionale.

CAPO VI - Disposizioni in materia di Servizi sociali

Art. 35 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB).

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituzione pubblica di Assistenza e beneficenza, di seguito IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei Consigli di amministrazione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di economie di scala nell'utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale definisce, anche in via sperimentale, misure atte a promuovere moduli di

aggregazione tra più Istituzioni negli approvvigionamenti di beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime finalità.

3. Le IPAB avviano, anche in forma sperimentale, l'attività di revisione di bilancio affidandolo a società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 *“Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”*, con affidamenti effettuati anche in forma aggregata ai sensi del comma 2, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni di categoria.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 8, della legge regionale 23 novembre del 2012, n. 43 *“Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione) e disposizioni in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria”* è aggiunto il seguente:

“8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio a patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell'ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale.”

5. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 23 novembre del 2012, prima delle parole *“La Giunta regionale”* sono inserite le seguenti: *“Qualora lo scopo dell'IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 16 agosto del 2007 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”*.

6. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2012 è abrogato.

7. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2012 dopo le parole: *“che eventualmente residui”* sono aggiunte le parole: *“ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede”*.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 16 agosto del 2007 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”* è aggiunto il seguente:

“5bis. Il commissario straordinario verifica altresì la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione”.

9. L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza si dota di un revisore dei conti effettivo e di uno supplente, scelti esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla nomina dei revisori provvede la Giunta regionale e la procedura è

regolata dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, sulla base dei requisiti indicati dal presente articolo.

10. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. Al Revisore unico dei conti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del Codice civile.

11. Il Revisore vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”.

12. Il Revisore unico dei conti ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando qualora lo ritenga opportuno la struttura regionale competente.

13. Il revisore è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissato dal consiglio di amministrazione con specifica deliberazione all’inizio del mandato.

15. L’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 “*Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale*” è abrogato.

16. I Segretari–Direttori delle IPAB devono possedere i seguenti requisiti:

- a) per le IPAB classificate in classe 1 l’incarico di dirigente apicale è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;
- b) per le IPAB classificate in classe 2 l’incarico di responsabile apicale può essere conferito a persone dotate di qualifica non inferiore alla categoria D.

17. Al comma 5 ter dell’articolo 72 della legge regionale 30 Gennaio 1997, n. 6 dopo le parole “*personale dirigenziale*” sono inserite le seguenti parole “*compresi gli incarichi di Segretario-Direttore, anche se titolari di più incarichi nelle Istituzioni,*” e la locuzione finale “*, di cui all’articolo 72 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1*” è sostituita con “*, di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54*”. In casi particolari e per far fronte a situazioni contingenti di necessità e urgenza, sono ammessi gli incarichi di funzioni dirigenziali, nei limiti temporali e tipologici previsti dalla legge, per non più di due anni.

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Relazione

Si provvede con alcune norme di aggiornamento sulle IPAB nelle more dell’approvazione della loro riforma complessiva che oggi è depositata in Consiglio regionale.

Procedendo in ordine di comma presentato:

La modifica proposta risponde alla necessità di dare uniformità ai Consigli di Amministrazione evitando inoltre il formarsi di compagini troppo numerose: ciò al fine di razionalizzare il funzionamento di detti organi contestualmente al contenimento dei costi complessivi.

L'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 viene aggiornato alla nuova legge regionale sulla organizzazione delle strutture interne e viene estesa agli incarichi plurimi, cosiddetti a scavalco.

La norma intende introdurre nel sistema delle IPAB del Veneto meccanismi organizzativi di razionalizzazione e condivisione di risorse nella gestione dei processi tecnico-amministrativi di supporto alle attività assistenziali, già positivamente sperimentati nelle aziende sanitarie, nell'ottica di perseguire il contenimento dei costi unitari della produzione dell'assistenza socio-sanitaria erogata dalle IPAB e, correlativamente, il miglioramento dei saldi di bilancio di tali istituzioni. A tal fine la Giunta regionale viene incaricata di predisporre gli atti necessari per dare concreta attuazione all'obiettivo predetto tenuto conto del quadro istituzionale in cui operano gli enti in parola.

Viene introdotto, in questa fase in via sperimentale, il sistema di revisione di bilancio da parte di società di revisione iscritte all'albo tenuto dalla Consob, prevedendo la possibilità di incarichi in forma aggregata anche con eventuale coinvolgimento alle associazioni di categoria.

Le modifiche alle leggi regionali n. 43 del 23 novembre 2012 e 16 agosto 2007, n. 23 si rendono necessarie dopo alcuni anni di vigenza, al fine di attualizzare il testo normativo alla luce di alcune problematiche emerse alla luce di taluni casi concreti.

In particolare si è osservato che in presenza di una grave crisi di bilancio la previsione dell'originario articolo 9 era insufficiente poiché si era prevista l'ipotesi della mera liquidazione dell'ente. Conseguentemente oggi si interviene al fine di permettere che la crisi dell'IPAB possa sfociare da un lato nella continuazione dell'attività, magari adattata alle necessità del territorio e secondo al programmazione locale e regionale.

La norme sui Revisori si pone l'obiettivo di semplificare l'articolazione dell'organo di controllo interno, prevedendo un componente effettivo ed uno supplente. Nel contempo l'organo viene reso maggiormente responsabilizzato nel rapporto con la Giunta regionale attraverso l'attribuzione a quest'ultima della competenza nella nomina dei due nominativi. La restante parte dell'articolo abrogato viene sostanzialmente riproposta.

Si provvede da ultimo a riformulare i requisiti per assumere al carica di Segretario Direttore per dare ordine a questa figura, formalizzando i requisiti di accesso in un ruolo assai delicato per la gestione di enti strategici nel sistema regionale di assistenza e di erogazione di servizi socio-sanitari e socio-educativi.

Art. 36 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e non superato il ventottesimo.

2. *Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le cause di esclusione dal servizio civile di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 642".*

3. *La Regione pubblica ogni anno un bando per l'avviamento al Servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno in relazione alle risorse finanziarie stanziare.*

4. *Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei giovani, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, il periodo presunto di avviamento al servizio, l'importo delle indennità di servizi."*

Art. 37 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

"1. Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dagli enti gestori un'indennità secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, le parole: "e premi di fine servizio per i volontari che appartengono a fasce d'età diverse da quella di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "per i giovani che appartengono a fasce d'età diverse da quella indicata al comma 1 dell'articolo 7".

4. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è abrogato.

(Direzione Servizi Sociali)

Relazione

La modifica dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 risponde alla necessità di adeguare la normativa esistente alla sentenza n. 119/2015 della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, secondo la quale la Corte Costituzionale dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile" e dichiara altresì che il dovere di difesa della Patria può comprendere anche attività di impegno sociale non armato e, dunque, in coerenza con tale evoluzione, si richiama la necessità di una lettura dell'art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013) e pertanto "l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole".

La modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 risponde alla necessità di non prevedere premialità di fine servizio, in accordo con

la Consulta regionale per il Servizio Civile, omologandosi all'istituto del Servizio Civile Nazionale, dove non viene prevista.

Art. 38 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 dopo le parole: "*assistenza legale*" sono inserite le seguenti: "*e psico-sociale*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati per le attività di consulenza e di assistenza, anche in procedimenti di conciliazione, prestate a favore dei propri rappresentati."

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

"2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività di consulenza e di assistenza oggetto di contributo."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente, l'attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1."

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia" Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019".

(Direzione Servizi Sociali)

Relazione

La modifica proposta integra la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, art. 11 "Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto", per consentirne una più efficace applicazione e per promuovere ulteriori interventi dedicati al sostegno delle persone danneggiate dalle banche.

Art. 39 - Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a sostegno dei figli rimasti orfani che non hanno ancora concluso l'obbligo scolastico e la cui famiglia si trova in situazione di difficoltà economica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico delle famiglie nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di un genitore. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni diretti alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.

3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi alle famiglie di cui al presente articolo che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo scolastico e per tale finalità entro il 31 gennaio individua, in un apposito bando, le priorità per l'attribuzione dei contributi nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:

- a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso del genitore;
- b) del numero dei figli presenti nel nucleo familiare che non abbiano conseguito l'obbligo scolastico;
- c) della eventuale presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati alle famiglie per il tramite dei comuni in due rate: l'anticipo entro il 30 giugno e il saldo entro dicembre. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

5. In fase di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" Titolo 01 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Relazione

Uno dei fenomeni più rappresentativi del mutamento sociale e demografico di questi anni è la crescita delle famiglie composte da un solo genitore. (I nuclei familiari composti da un solo genitore sono oltre il 18% del totale).

Il Veneto è una delle poche Regioni in Italia che si è dotata di una legge — la legge 10 agosto 2012, n. 29 - che favorisce opportunità d'integrazione lavorativa e sociale per questa categoria particolarmente fragile di famiglia composte da un solo genitore. La presente proposta di legge si occupa in particolare delle famiglie nelle quali uno dei genitori è venuto a mancare prematuramente; lo scopo è quindi di colmare un vuoto nel sostegno alle famiglie con un solo genitore a causa della morte di uno dei due genitori e soprattutto ai loro figli orfani che non hanno ancora concluso l'obbligo scolastico.

La Regione ha il dovere di riservare a queste famiglie e ai figli orfani la massima attenzione e priorità nelle forme di sostegno. Contribuire a migliorare le loro condizioni materiali, relazionali, sociali, prestando particolare attenzione a chi è in una condizione di isolamento e fragilità, è fondamentale per assicurare un futuro

non solo alle madri e ai padri soli ma soprattutto ai figli orfani che oltre all'affetto di un genitore rischiano di emarginarsi e 'perdersi'. Da qui la necessità di una Legge che, secondo criteri di capacità economiche del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso del genitore, (PARAMETRO ISEE) e numero di figli minori a carico (PARAMETRO FAMILIARE), intervenga a sostegno di queste famiglie.

L'obiettivo è di collaborare con gli Enti Locali del territorio per realizzare reti e sistemi di assistenza e supporto e d'intervenire con un contributo annuale, parametrato secondo i due criteri principali appena citati e in relazione alla disponibilità di bilancio definita annualmente dalla Finanziaria.

CAPO VII - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 40 – Istituzione del numero unico di emergenza – 112 sul territorio regionale.

1. Al fine di dare concreta attuazione alla realizzazione del numero unico di emergenza europeo NUE 112 secondo le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in considerazione del protocollo d'intesa che verrà sottoscritto con il Ministero dell'Interno ai sensi del comma 3 del citato articolo 75 bis, così come ribadito all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la Giunta regionale è autorizzata a definire le soluzioni operative da adottare in relazione alle specificità della Regione del Veneto in previsione dell'attivazione delle conseguenti procedure per l'impianto e la sua attivazione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso Civile" Programma 1 "Sistema di Protezione Civile" Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Area Tutela e Sviluppo del territorio

Relazione

L'art. 6 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede l'istituzione del numero di emergenza NUE 112 sull'intero territorio nazionale con riferimento alla completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo su tutto il territorio .

Conseguentemente è necessario provvedere a definire e realizzare la Centrale Unica di risposta al NUE 112 nella Regione del Veneto.

Con la presente norma, in attesa del protocollo d'intesa che verrà sottoscritto con il Ministero dell'Interno ai sensi del comma 3 del citato art. 75 bis, così come ribadito all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, si intende dare inizio al procedimento finalizzato alla definizione della struttura e delle caratteristiche del sistema integrato del NUE 112 per le successive procedure di realizzazione delle sale operative.

CAPO VIII - Disposizioni in materia governo del territorio

Art. 41 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 ter - Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio.

1. Al fine di garantire il coordinamento tra la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale, e quella di competenza di altri enti la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro.

2. Qualora la conferenza di servizi di cui al comma 1 evidenzia la necessità di apportare modifiche alla pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. La variazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, conseguente all'accordo di programma, è determinata sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri espressi in quella sede dai soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle gerarchie dei piani e delle competenze dei soggetti in rapporto al livello di pianificazione.

3. Per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza di servizi di cui al comma 1 può altresì segnalare alla Giunta regionale, sulla base degli esiti della verifica effettuata, la necessità di revisioni, integrazioni o precisazioni dei contenuti degli strumenti di pianificazione di competenza del Consiglio regionale.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, possono essere approvate anche con le procedure previste all'articolo 14.”.

3. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter; gli esiti della ricognizione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“2 bis. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto. L'Osservatorio regionale coordina la rete degli Osservatori locali per il paesaggio di cui al comma 3 bis.”.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. La Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio è costituita dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Gli osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

3 ter. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

3 quater. Gli osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto di cui al comma 3 bis, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.”.

7. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 le parole: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015” sono soppresse.

8. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" Titolo 01 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Relazione

Il comma 1 disciplina una specifica procedura che può eventualmente concludersi con un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 al fine di superare alcune problematiche applicative dovute alla non perfetta congruenza tra le previsioni dei piani di competenza della Regione e quelli territoriali e urbanistici di competenza di altri enti e garantire il coordinamento tra i diversi livelli di piano.

Il comma 2 intende semplificare le procedure di approvazione dei PATI, in particolare laddove sia necessario l'adeguamento al PTRC o PTCP

Il comma 3 proposto consente la realizzazione, in zona agricola, di box e recinzioni destinati al ricovero di cavalli, purché tali manufatti siano sprovvisti di qualsiasi fondazione stabile e non si configurino come allevamento.

Il comma 4 è una norma di semplificazione che consente alla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, di effettuare in accordo con il Ministero, la ricognizione degli immobili e delle aree indicati dagli articoli 136 e 142 del Codice. L'accessibilità alle informazioni territoriali è resa possibile attraverso la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Giunta regionale.

Il comma 5 sopprime il termine del 31 dicembre 2015 rendendo di fatto possibile, sine die, l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

CAPO IX - Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 42 -Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "*all'articolo 2, comma 2, lettera a),*" sono inserite le seguenti: "*numero 1),*";
- b) dopo le parole "*di singolo importo*" sono aggiunte le seguenti "*pari o*";
- c) le parole: "*“, avvalendosi a tal fine delle Valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"*" sono soppresse;
- d) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.*"

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

“1 ter. Per gli interventi di importo dell’investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole *“ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006”* sono sostituite dalle seguenti *“ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori”*.

6. Il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.”.

7. Dopo il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell’articolo 11 della presente legge, qualora si renda necessario ricorrere all’affidamento all’esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici.”.

8. Per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 *“Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 23 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”* e successive modificazioni e sino all’entrata in vigore della presente legge, per i quali è stato pubblicato il bando, l’inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis, come modificati dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 27, non è subordinata alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 *“Nuove norme sulla programmazione”*, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento.

9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 9 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato della presente

legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 " Altri servizi generali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Area tutela e Sviluppo del Territorio

Relazione

L'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 contiene la disciplina regionale in materia di programmazione dei lavori pubblici di interesse regionale, ad integrazione della pertinente normativa statale, discostandosene per taluni aspetti peculiari, sia pur nel rispetto dei principi stabiliti dal previgente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, trattandosi di ambito ascrivibile alla potestà legislativa concorrente, come confermato dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del predetto Codice. I principi regolanti la materia della programmazione sono ora stabiliti dall'art. 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici, recato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che per gli aspetti di dettaglio demanda ad un apposito provvedimento attuativo.

Alcune disposizioni del citato articolo della legge regionale si applicano ai soli lavori di competenza regionale, vale a dire ai lavori programmati, approvati e affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) (Amministrazione regionale, unità locali socio-sanitarie, aziende ospedaliere, Enti dipendenti dalla Regione, nonché consorzi di bonifica e ATER quando realizzano interventi con contributo a carico del bilancio regionale); altre disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai lavori pubblici programmati, approvati e affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) (enti locali, altri enti pubblici, compresi quelli economici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti individuati dalla norma).

Ciò premesso, con l'articolo in commento si propone di intervenire sull'articolo 4 della legge regionale 27/2003 allo scopo di:

- adeguare la norma regionale alle esigenze evidenziate dalla prassi applicativa relativa al procedimento regionale di adozione e approvazione degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale;
- meglio inquadrare, parimenti con riferimento ai lavori pubblici di competenza regionale, i compiti valutativi del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) introdotti con L.R. 27/2014 nell'ambito di siffatto procedimento, per assicurare coerenza al sistema e il rispetto dei canoni di efficacia, efficienza dell'azione regionale di pianificazione e garantire la compatibilità con i tempi e le scadenze della programmazione dei lavori pubblici definiti dalla vigente legislazione.

In particolare, la modifica recata al comma 1, è finalizzata in primo luogo a definire con maggiore chiarezza il perimetro soggettivo di applicazione della procedura di adozione del Programma triennale e dell'Elenco annuale predisposti dalla struttura competente in materia di lavori pubblici, sulla base delle proposte formulate dalle singole strutture regionali interessate, specificandone il riferimento all'Amministrazione regionale.

In secondo luogo, la modifica prevede lo stralcio dal comma, della prescrizione di acquisire le valutazioni del NUVV, che costituiscono oggetto di una specifica disposizione proposta al comma 3.

La proposta di modifica di cui al comma 2, è intesa, in primo luogo a definire con maggior chiarezza, in analogia al precedente comma, a quale struttura della Giunta regionale i soggetti interessati siano tenuti ad inviare i dati relativi al Programma ed elenco annuale dei lavori pubblici. In secondo luogo si definisce con maggior precisione quali siano i dati da inviare (Programma ed elenco annuale approvati e non solo adottati) e la tempistica da rispettare: entro trenta giorni dall'approvazione.

La proposta di modifica di cui al comma 3 è motivata dall'esigenza di definire il ruolo del NUVV nell'articolata e complessa fase di programmazione dei lavori pubblici, nella fattispecie correlandone i compiti valutativi agli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e agli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, quindi ad interventi il cui inserimento nel Programma triennale e nell'Elenco annuale, in ragione della rilevanza economica e/o complessità tecnica, richiede un esame altamente qualificato, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento, da parte di soggetti forniti di specifiche competenze secondo una logica coerente con i principi ed i canoni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La proposta di modifica di cui al comma 4 è intesa ad individuare le competenze all'adozione e approvazione degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, rinviando ad un regolamento attuativo la definizione della disciplina applicativa del procedimento di approvazione e pubblicazione, in coerenza con le nuove norme statali che si occupano della materia anche alla luce delle regole sulla trasparenza, pubblicità e di bilancio di recente introduzione.

La proposta di modifica di cui al comma 5 è intesa ad adeguare i riferimenti normativi statali all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.

La modifica di cui al comma 6 si rende necessaria per adeguare la disciplina regionale della programmazione dei lavori pubblici alle nuove regole statali introdotte dal Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. L'intervento di riforma, da un lato ha ridefinito i livelli di progettazione senza prevedere al suo interno lo studio di fattibilità, e dall'altro lato ha demandato ad un provvedimento attuativo l'introduzione delle disposizioni di dettaglio applicative dei principi in materia di programmazione dei lavori pubblici. Inoltre, la modifica è intesa a specificare il mantenimento della forma di semplificazione già applicabile ai lavori di manutenzione.

La proposta di cui al comma 7 riguarda lo stanziamento di specifiche risorse da destinare alle spese per l'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della documentazione richiesta dalla vigente legislazione per l'inserimento degli interventi negli strumenti di programmazione.

La proposta di modifica introduce infine, con il comma 8, una norma transitoria, che, per celerità di azione, prevede che per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della L.R. 27/2014 e sino all'entrata in vigore del comma 1 ter della presente proposta di modifica, per i quali è stato pubblicato il bando, l'inserimento negli elenchi annuali di cui ai precedenti commi 1 e 1 bis non sia subordinata alla valutazione del NUVV.

CAPO X - Disposizioni in materia di commercio

Art. 43 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogato.

Relazione

L'intervento legislativo propone, nell'ambito di una generale revisione della spesa pubblica che ha come obiettivo l'efficientamento delle risorse e nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'abrogazione, nelle more di una generale riforma del settore, del comma 6 dell'articolo 11, che prevede la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione consultiva carburanti.

Il processo diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli enti pubblici nella gestione delle proprie risorse (*spending review*) iniziato con decreto-legge n. 98 del 2011 e proseguito con successivi interventi legislativi si pone come principio l'eliminazione di costi non necessari per il raggiungimento degli obiettivi della pubblica amministrazione.

Nel caso specifico, la Commissione consultiva carburanti prevista dalla legge regionale n. 23/2003 avendo una funzione esclusivamente consultiva nella formulazione di pareri obbligatori e non vincolanti sui provvedimenti del settore e potendo esprimere il proprio parere anche attraverso procedure telematiche (via pec o altro) non rende più necessaria la corresponsione del gettone di presenza.

Si segnala che la partecipazione a titolo gratuito alle sedute della Commissione era già prevista in un precedente progetto di legge regionale decaduto a seguito della fine della legislatura.

Art. 44 - Disposizioni in materia di strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo veneto.

1. Le disponibilità giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. riferite alla conclusa attività di associazione in partecipazione denominata "Patrimonio Destinato", quantificate in euro 4.000.000,00, sono introitate nel bilancio regionale.

2. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate al bilancio regionale.

3. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate al bilancio regionale.

4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto le partecipazioni minoritarie al capitale di rischio a sostegno delle imprese.

5. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è sostituito dal seguente:

"4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a) è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli "tranché cover" e ad operazioni di riassicurazione del

credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.”.

6. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1 “Industria PMI e Artigianato” Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale", del bilancio di previsione 2017-2019.

Relazione

La norma prevede, ai commi 1, 2 e 3, il rientro nel bilancio regionale di risorse inutilizzate giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A., provenienti dal Fondo di rotazione regionale per l’artigianato, di cui alla legge regionale n. 2 del 2002 e dal Fondo di rotazione regionale per il commercio, di cui alla legge regionale n. 1 del 1999, nonché dalla cessazione dell’iniziativa di associazione in partecipazione denominata “Patrimonio Destinato”. Le relative risorse sono destinate a strumentazioni finanziarie a sostegno delle imprese, quali le partecipazioni minoritarie al capitale di rischio, promosse da Istituti finanziari nazionali e internazionali, come il FEI.

Inoltre la norma, al fine di favorire l’accesso al credito in un contesto di crisi economica in continua evoluzione, valorizza lo strumento delle garanzie a sostegno delle imprese rendendolo maggiormente flessibile e consentendo altresì la partecipazione della Regione a strumenti di finanziamento promossi da Istituti finanziari nazionali e internazionali, come il FEI o il Medio Credito Centrale.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle strategie volte allo sviluppo del sistema produttivo veneto individuate nel DEFR 2017 – 2019 - Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività – Programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato.

Art. 45 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.

1. In considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo regionale veneto, al fine di non creare disparità di trattamento con le imprese di cui all’articolo 55, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, non si procede alla revoca dell’agevolazione nei casi di violazione delle lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile” di cui alla abrogata legge del 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Accertata la chiusura dell’intervento agevolativo di cui al comma 1, ai fini della restituzione al Ministero dello Sviluppo Economico dei fondi non utilizzati, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni

positive per l'imprenditoria femminile”, quantificate in euro 4.500.000,00, sono introitate nel bilancio regionale per essere restituite.

3. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.500.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1 “Industria PMI e Artigianato” Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 2 allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale", del bilancio di previsione 2017-2019.

Relazione

Il Governo Monti ha inserito all'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, una norma con la quale, in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito l'intero sistema produttivo nazionale negli ultimi anni, si dispone che le imprese beneficiarie di agevolazioni nazionali non siano più tenute al rispetto degli obblighi previsti dalle normative attuative delle agevolazioni. In particolare, la citata disposizione prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 non siano più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. In analogia con quanto previsto dal legislatore nazionale, la Regione Veneto, con l'articolo 55 della l.r. 27 aprile 2015, n. 6, è intervenuta applicando tale fattispecie alle imprese femminili che hanno realizzato l'investimento, ma che non sono riuscite a rispettare l'indicatore occupazionale per l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni a causa delle sopraggiunte difficoltà economiche. Si tratta ora di estendere la medesima tipologia di intervento alle imprese che abbiano cessato l'attività o ceduto i beni oggetto di finanziamento prima della scadenza del vincolo di destinazione di 5 anni. L'iniziativa riguarda circa n. 100 imprese che potrebbero veder pregiudicata la loro sopravvivenza da un recupero forzoso del contributo a suo tempo erogato e che, comunque, hanno realizzato l'investimento. Nel contempo è previsto il reintroito delle somme giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di soggetto gestore del V Bando della legge n. 215 del 1992, per procedere alla loro restituzione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

CAPO XI - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 46 - Programma di contenimento biologico delle popolazioni di “*Drosophila suzukii*” in Veneto.

1. Al fine di ridurre la diffusione del parassita denominato “*Drosophila suzukii*” negli areali della coltura del ciliegio, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, un programma biennale di contenimento biologico del parassita.

2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al precedente comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2017 e euro 80.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

(Area Sviluppo Economico)

Relazione

Con la proposta normativa si prevede che la Giunta regionale, al fine di ridurre la diffusione del parassita denominato "*Drosophila suzukii*" negli areali della coltura del ciliegio, la Giunta regionale attua un programma biennale di contenimento biologico del parassita.

E' prevista la possibilità che la programmazione sia attuata con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici.

CAPO XII - Disposizioni in materia di cultura

Art. 47 - Fondazione Museo della Medioevalità in Montagnana.

1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il turismo locale e la conoscenza dell'immenso patrimonio dell'epoca medioevale, anche attraverso la partecipazione alla Fondazione denominata "Fondazione Museo della Medioevalità in Montagnana".

2. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue, in particolare, la finalità di:

- a) costituire il Museo, anche con percorsi interattivi, che raccolga, ordini, conservi ed esponga materiali e documenti relativi all'epoca medioevale;
- b) gestire il Museo della Medioevalità in Montagnana ed eventuali altri servizi, siti e monumenti attinenti;
- c) promuovere e pubblicare studi e ricerche sulla medioevalità;
- d) promuovere attività di carattere culturale, promozionale, turistico che contribuiscano a far conoscere le peculiarità dell'epoca medioevale in Veneto e l'immenso patrimonio culturale rappresentato da monumenti, borghi, tradizioni e manifestazioni;
- e) collaborare nel campo della ricerca, promozione, valorizzazione e gestione con enti pubblici e privati.

3. La Regione partecipa, in qualità di socio fondatore, con le modalità stabilite dal presente articolo, alla Fondazione denominata "Fondazione Museo della Medioevalità in Montagnana" e ne promuove la partecipazione di altri enti ed istituzioni e di altri soggetti pubblici e privati.

4. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la Fondazione deve perseguire le finalità di cui al presente articolo;
- b) l'attività della Fondazione deve essere svolta senza scopo di lucro;
- c) la Fondazione deve favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati di cui al presente articolo.

5. La sede della Fondazione Museo della Medioevalità è individuata nell'atto costitutivo dei soci fondatori.

6. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al presente articolo.

7. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

8. La Giunta regionale provvede ad individuare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo la disciplina contenuta nello statuto della Fondazione.

9. La Fondazione presenta ogni anno alla Regione, una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi fissati e quelli raggiunti.

10. La Regione, in qualità di socio fondatore, versa alla Fondazione, all'atto della sottoscrizione, fino ad un massimo di euro 30.000,00 a titolo di conferimento iniziale, ed eroga un contributo annuale, pari ad euro 70.000,00 per la gestione e per il funzionamento.

11. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

12. Agli oneri di natura d'investimento derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Relazione

L'attenzione sull'immenso patrimonio storico — architettonico, e in particolare dei borghi e dei centri storici murati diffusi nel territorio veneto, rappresenta un ulteriore notevole occasione di sviluppo del settore oltre che una fondamentale azione di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-architettonico veneto.

Le città murate in Veneto rappresentano un'ampia costellazione di "stelle" dove storia e arte, ma anche tradizioni esclusive sopravvivono in contesti "incantati", molto spesso lontani dal fragore delle grandi città e per questo meno noti al grande pubblico.

Per rappresentare al meglio quali siano le potenzialità di questi centri e della conseguente importanza di fare Rete e Sistema, basti citare alcuni dei più rappresentativi e meglio conservati borghi medievali sparsi tra pianura e colline: Soave, Marostica, Castelfranco Veneto, Cittadella, Monselice, Este, Feltre, Montagnana.

Quest'ultima Città, bandiera arancione e recentemente eletto "Borgo più bello del Veneto", vanta forse la cinta muraria meglio conservata. Le mura attuali, che costituiscono uno degli esempi più insigni e meglio conservati di architettura militare medioevale in Europa, risalgono alla metà del Trecento, quando i Carraresi, signori di Padova, vollero ampliare e rafforzare quello che era un essenziale luogo di frontiera dello stato padovano contro la Verona degli Scaligeri, che dominava la vicina Legnago. Le mura hanno una lunghezza di circa 2 chilometri e 24 torri. Attorno alla cinta muraria un vallo difensivo straordinariamente conservato ha mantenuto lo sviluppo urbano a debita distanza dal monumento.

Le Mura di Montagnana sono attualmente proprietà, in parte, del Comune e, in parte, del Demanio Statale. L'Amministrazione ha avviato recentemente le procedure di sdemanializzazione della parte ovest della cinta, comprensiva della poderosa Rocca degli Alberi, eccezionale esempio di porta fortificata, quasi un "castello nel castello".

Con l'acquisizione delle mura e della Rocca degli Alberi, la Città di Montagnana mira ad assicurare la conservazione del bene, promuovendo inoltre la valorizzazione di un monumento che è fattore identitario per la Comunità. L'immagine stessa della Città, il suo successo turistico e il potenziale sviluppo turistico ed economico del territorio di riferimento dipendono dalla sua valorizzazione.

La Rocca in particolare sarà destinata ad un moderno Museo della Medioevalità che comprenda, con percorsi interattivi, l'analisi di tutte le varie aree tematiche di interesse dell'epoca (costume, attività militare, cibo, arti e mestieri, etc), e ancora la valorizzazione del monumento stesso, i reperti conservati e, non ultimo, la conoscenza delle realtà delle città murate venete.

La gestione, promozione e valorizzazione del Museo sarà affidata ad una Fondazione allo scopo di coinvolgere Enti ed Istituzioni Pubbliche ma soprattutto privati e quindi la Comunità nelle sue varie forme siano essi singoli o in forme associative.

Alla Fondazione potranno essere affidati, anche per un reale collegamento con il territorio e una auspicata autonomia e sostenibilità finanziaria della Fondazione stessa, altre attività come: la gestione dello IAT di territorio piuttosto che di altri servizi turistici.

CAPO XIII - Disposizioni in materia di turismo

Art. 48 - Inserimento dell'articolo 27 ter alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è aggiunto il seguente:

"Art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali.

1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali le strutture a carattere innovativo adibite all'attività ricettiva in edifici, manufatti e luoghi aventi particolari aspetti costruttivi e di localizzazione con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

2. Sono strutture ricettive in ambienti naturali i vani e gli spazi ricettivi facilmente rimovibili, collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, dotati di particolari caratteristiche tecniche, che consentano di fornire al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente.

3. Sono, altresì, strutture ricettive in ambienti naturali:

- a) gli alloggi galleggianti, ossia gli edifici galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali;*
- b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;*
- c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;*

d) *le botti, ossia camere poste all'interno di botti in legno utilizzabili dai turisti;*
e) *le grotte, ovvero locali di pernottamento dei turisti realizzati in cavità naturali;*

4. *Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente legge regionale, ovvero alle disposizioni della legge regionale 8 agosto 2012, n. 28, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.*

5. *Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie stabilite dall'allegato A della presente legge; la Giunta regionale definisce altresì i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ad ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi. Le prescrizioni per queste specifiche strutture ricettive in ambienti naturali possono derogare alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti previste dalle leggi regionali di cui al comma 3 per le strutture ricettive ivi previste.*

6. *Con il provvedimento di cui al comma 4 sono individuati il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, in relazione al territorio ed alla presenza delle altre strutture ricettive.*

7. *Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6.*

8. *La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente e il luogo nel quale sono collocate.*

9. *La Giunta regionale, individua le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 31.*

10. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli alberi monumentali e alle grotte che i comuni provvedono ad escludere dall'ambito applicativo della presente legge.”.*

2. *Alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è allegato il seguente:
“Allegato A (articolo 27 ter, comma 4) - Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per le strutture ricettive in ambienti naturali*

1. *I comuni individuano, nei propri strumenti urbanistici, le eventuali aree da escludere ai fini della realizzazione delle strutture ricettive in ambienti naturali.*

2. *Le strutture ricettive in ambienti naturali devono essere integrate nel contesto ambientale, attraverso interventi edilizi che prevedano il migliore inserimento rispetto al contesto di riferimento; a tal fine per la realizzazione di dette strutture devono essere impiegati elementi facilmente rimovibili, per assicurare la reversibilità dell'intervento.*

3. *Per la definizione della dotazione di posti auto connessi all'esterno delle strutture ricettive in ambienti naturali si applica la disciplina relativa alla determinazione delle dotazioni di parcheggio necessarie per le diverse strutture.*

4. *La realizzazione delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 22 del DPR 380/2001. Vanno altresì acquisiti tutti i pareri necessari, ivi compresa l'autorizzazione*

paesaggistica, qualora richiesta. Il progetto di intervento è corredato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, dal quale risulti che la progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali sono compatibili e adattabili con l'ambiente e il luogo nel quale sono collocate.

5. I comuni devono garantire che le grotte naturali o scavate, diventate elemento del paesaggio siano conservate nella forma e nella dimensione e ne sia garantito il rapporto con il contesto esterno.”.

Relazione

Il turismo per il Veneto è una delle più importanti attività economiche e contribuisce in modo rilevante allo sviluppo dell'economia regionale. Stiamo parlando di oltre 17 milioni di turisti che ogni anno arrivano in Veneto e si fermano per un totale di oltre 63 milioni di notti, con una media regionale di circa 3,2 giorni a persona.

Il settore ha un fatturato complessivo di poco meno di 12 miliardi ed è uno dei comparti produttivi che più di altri produce un indotto notevole e una ricaduta economica anche negli altri settori quali l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, l'agroalimentare, ecc.

Dovendo rispondere ad una domanda sempre più variegata e ad una segmentazione sempre più spinta dei target turistici, l'offerta di ricettività e di ospitalità sta esplorando sempre nuove opportunità.

Si tratta di proposte di alloggio e di soggiorno che coniugano l'originalità dell'offerta con la loro collocazione in ambienti naturali particolarmente attraenti, esplorando nuove frontiere dell'ospitalità che spesso si collocano in situazioni particolari e con tecnologie costruttive non rinvenibili nelle classiche strutture ricettive che la legge regionale n. 11/2013 codifica come strutture alberghiere, all'aria aperta e complementari.

Appare evidente che si tratta di realtà che in termini di numero sono molto ridotte e non hanno assolutamente prospettive di incremento tale da insidiare le strutture ricettive tradizionali: si tratta piuttosto di aumentare la diversificazione dell'offerta turistica, recependo nel Veneto forme di ospitalità originali, a carattere particolarmente innovativo, situate in ambienti naturali particolarmente affascinanti ed emozionanti.

Con questa nuova legge si mira ad aprire una nuova frontiera di turismo regionale: quella del turismo emozionale, del rapporto con la natura, con la storia, la ruralità dei nostri ambienti, con le tradizioni, le arti e i mestieri. E' indubbiamente un turismo di nicchia, ma che si prospetta come una integrazione al reddito di talune attività economiche legate all'agricoltura, ovvero come un ampliamento delle possibilità di soggiorno inserite in contesti ricettivi originali, e comunque sempre compatibili con il rispetto della natura e del territorio, complementare quindi alle realtà economiche turistiche già consolidate ed affermate in Veneto.

Proprio per le particolari caratteristiche costruttive e di ospitalità abbisognano di norme, prescrizioni ed requisiti completamente differenti rispetto alle altre tipologie ricettive previste dalle vigenti norme in materia di turismo e di turismo rurale, e quindi si prevede la fissazione di norme specifiche e riservate solo alle tipologie ricettive contemplate dalla presente legge.

Il presente articolo completa quindi il processo di aggiornamento della legge regionale n. 11/2013 inserendo oltre alle strutture ricettive alberghiere, quelle

all'aria aperta e le strutture ricettive complementari di cui alla legge regionale n. 11/2013 e all'ospitalità in alloggi e l'ospitalità in spazi aperti della legge regionale n. 28/2012, nuove ed originali forme di ospitalità turistica.

Art. 49 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 è inserito il seguente:

"1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale."

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, dopo la parola: "*alberghiera*" sono inserite le seguenti: "*, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente*".

Relazione

La norma assegna alla Giunta di predisporre un provvedimento, anche in deroga alle prescrizioni di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti previste per le strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 11/2013, al fine di individuare i parametri relativi a dette materie maggiormente rispondenti alle caratteristiche delle Ville Venete e degli edifici di pregio storico previsto nell'articolo 31 ed ogni altro edificio tutelato.

CAPO XIV - Disposizioni in materia di cave

Art. 50 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all'articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.

2. Ai fini di cui al presente articolo:

a) è consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

- 1) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
 - 2) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.
- b) per un periodo non superiore a cinque (5) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia, fatti salvi i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) sono consentiti, in conformità alla vigente disciplina in materia di verifica di assogettabilità e di valutazione di impatto ambientale (VIA), gli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
- 1) la impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
 - 2) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato dopo la entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
 - 3) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito.
 - 4) i volumi autorizzati in ampliamento non superino i due milioni di mc per provincia.
3. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al numero 1) e numero 3) della lettera c) del comma 2, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.
4. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo
5. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 2, lettera c), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.
6. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del presente articolo, non si applica il comma 1 dell'articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)".
7. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare della autorizzazione di cava, entro il 31 dicembre di ogni anno, corrisponde alla Regione una somma pari al 20 per cento di quanto

corrisposto al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

8. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 8 sono introitate al Titolo 02 "Trasferimenti correnti" Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XV - Disposizioni finali

Art. 51 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I – Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia	3
Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.....	3
Art. 2 - Disposizioni transitorie.....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4
CAPO II – Disposizioni in materia di società partecipate	5
SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa”	5
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa”.....	5
SEZIONE II – Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”	6
Art. 5 – Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.....	6
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.	7
Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.....	7
Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.....	8
SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”	8
Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.....	9
SEZIONE IV - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”	9
Art. 10 - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.....	9
Art. 11 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.....	10

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2	
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”	10
Art. 12 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”	11
SEZIONE VI – Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27	
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”	11
Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".	11
SEZIONE VII - Norme in materie di autovie.....	12
Art. 14 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste".	12
Art. 15 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.	13
SEZIONE VIII - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.....	13
Art. 16 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.....	13
CAPO III - Disposizioni in materia di fondazioni.....	14
Art. 17 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.	14
CAPO IV - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto	15
Art. 18 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'Amministrazione.	15
Art. 19 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011”.....	15
Art. 20 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.....	16
Art. 21 - Norme applicative.	16
Art. 22 - Norma finanziaria.....	16
CAPO V - Disposizioni in materia di Sanità	18
Art. 23 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.	18
Art. 24 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”	19
Art. 25 - Numero componenti Collegi sindacali Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, integrate Universitarie e Irccs e indennità spettanti.	21

Art. 26 - Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”	22
Art. 27 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” .	23
Art. 28 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”	24
Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”	25
Art. 30 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”	26
Art. 31 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”	27
Art. 32 - Interventi per il governo delle liste d’attesa.	27
Art. 33 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.	32
Art. 34 - Funzioni di controllo delle attività di ARPAV.	33
CAPO VI - Disposizioni in materia di Servizi sociali	33
Art. 35 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB).	33
Art. 36 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.	36
Art. 37 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.	37
Art. 38 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.	38
Art. 39 - Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.	38
CAPO VII - Disposizioni in materia di protezione civile.....	40
Art. 40 – Istituzione del numero unico di emergenza – 112 sul territorio regionale.	40
CAPO VIII - Disposizioni in materia governo del territorio	41

Art. 41 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.	41
CAPO IX - Disposizioni in materia di lavori pubblici	43
Art. 42 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.	43
CAPO X - Disposizioni in materia di commercio	46
Art. 43 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.	47
Art. 44 - Disposizioni in materia di strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo veneto.	47
Art. 45 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.	48
CAPO XI - Disposizioni in materia di agricoltura	49
Art. 46 - Programma di contenimento biologico delle popolazioni di “ <i>Drosophila suzukii</i> ” in Veneto.	49
CAPO XII - Disposizioni in materia di cultura	50
Art. 47 - Fondazione Museo della Medioevalità in Montagnana.	50
CAPO XIII - Disposizioni in materia di turismo	52
Art. 48 - Inserimento dell’articolo 27 ter alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.	52
Art. 49 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.	55
CAPO XIV - Disposizioni in materia di cave.	55
Art. 50 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.	55
CAPO XV - Disposizioni finali	57
Art. 51 - Dichiarazione d’urgenza	57



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 194 RELATIVO A:

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

**ALLEGATO
A**

ALLEGATO A (previsto dall'articolo 1, comma 2)**Funzioni da riallocare in capo alla Regione**

POLITICHE SOCIALI	NORME DI RIFERIMENTO
Promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ivi compresi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale	art. 131, comma 1, LR 11/2001
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore.	art. 138, comma 2, lettera c), LR 11/2001

CACCIA	NORME DI RIFERIMENTO
Esercizio di funzioni amministrative ex Legge 157/1992	Art. 2, commi 2 e 3, LR 50/1993
Nomina della Commissione faunistico-venatoria provinciale	Art. 3 comma 3, LR 50/1993
Gestione degli impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo	Art. 4, comma 5, LR 50/1993
Istituzione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà	Art. 5, commi 2, 3 e 4, LR 50/1993
Autorizzazione all'attività di tassidermia e imbalsamazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione	Art. 7, LR 50/1993
Predisposizione piani faunistico-venatori provinciali	Art. 9, comma 1, LR 50/1993
Ripartizione del territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini	Art. 9, comma 3, LR 50/1993
Istituzione e tabellazione degli istituti di protezione faunistica (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)	Art. 10, 11, 12, 13, LR 50/1993
Istituzione delle zone di ripopolamento	Art. 11, LR 50/1993
Destinazione ad altro uso delle zone non vincolate per l'opposizione manifesta dei proprietari dei fondi	Art. 10 e 11, LR 50/1993
Istituzione dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica	Art. 13 LR 50/1993
Rilascio del tesserino venatorio regionale	Art. 14 LR 50/1993
Nomina Commissioni provinciali per l'abilitazione venatoria	Art. 15 LR 50/1993
Pubblicazione e divulgazione di calendari venatori approvazione dei calendari integrativi per la Zona faunistica delle Alpi Approvazione dei piani di prelievo, periodi e modalità di	Art. 16 LR 50/1993

esercizio della caccia agli ungulati	
Controllo della fauna selvatica, autorizzazione dei Piani di controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzazione di piani di abbattimento	Art. 17 comma 2 LR 50/1993
Istituzione Zone per l'allevamento, l'addestramento Cani e lo svolgimento di gare dei cani da caccia	Art. 18 LR 50/1993
Ricezione delle scelte dell'opzione di caccia in via esclusiva	Art. 19 LR 50/1993
Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	Art. 20 LR 50/1993
Autorizzazione appostamenti caccia ungulati e colombacci	Art. 20 bis LR n. 50/1993
Istituzione degli ambiti territoriali di caccia	Art. 21 LR 50/1993
Iscrizione all'ATC Ambito Territoriale di Caccia	Art. 22 LR n. 50/1993
Funzioni tecnico amministrative inerenti l'attività venatoria in Zona Alpi e approvazione specifico regolamento	Art. 23 LR n. 50/1993
Istituzione dei Comprensori alpini	Art 24 LR 50/1993
Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo	Art. 25 LR 50/1993
Erogazione contributi a proprietari e conduttori ai fini della gestione programmata della caccia e istruttoria e verifica delle notifiche dei fondi chiusi	Art. 27, comma 1, 2 e 4, LR 50/1993
Erogazione di contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica	Art. 28 LR 50/1993
Concessioni per l'istituzione di istituti privatistici (Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie, Centri private di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e rilascio dei registri vidimati	Art. 29, 30, 31, all. B, LR 50/1993
Rilascio autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale-ornamentale	Art. 32 comma 2, 3 e 6, LR 50/1993
Autorizzazione allevamenti ornitici a fini espositivi ornamentali e amatoriali	Art. 1 comma 1 e art. 4 LR 15/1997
Istituzione e tenuta registro falconieri residenti nel territorio provinciale	Art. 2, LR n. 2/2000
Ricevimento comunicazioni area di esercizio e volo falchi	Art. 3, comma 2 LR n. 2/2000
Autorizzazione addestramento falchi	Art. 3, comma 3 LR n. 2/2000
Autorizzazione attività tassidermia	Art. 2, co. 1 Reg. Reg. n. 1/2000
Autorizzazioni in deroga di preparazioni tassidermiche	Art. 5, co. 1 e 2 Reg. Reg. n. 1/2000
Vidimazione e rilascio registri, ricevimento richieste e rilascio contrassegni identificativi	Art. 6, commi 1, 2 e 3 Reg.to Reg. n. 1/2000
Attuazione Piano Regionale Triennale controllo ed eradicazione nutria	Art. 2, commi 2 e 3 LR n. 15/2016
Autorizzazione a soggetti formati per attività controllo	Art. 4, comma 2 LR n. 15/2016
Monitoraggio presenza, controlli a campione su stato salute popolazioni e rendicontazione azioni di contenimento nutrie	Art. 5, LR 15/2016
Realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di squilibri faunistici	Art. 70, LR 18/2016

PESCA	NORME DI RIFERIMENTO
funzioni in materia di pesca e acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 3, c.4, LR 19/1998
Commissione tecnica provinciale con funzioni consultive	Art. 3 c.5 LR 19/98
regolamentazione della coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 4, c.1, LR 19/1998
predisposizione della Carta ittica provinciale, articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee	Art. 5, c. 1, LR 19/1998
istituzione di zone di divieto di pesca ai fini di salvaguardia ed incremento del patrimonio acquatico	Art.5, c. 5, LR 19/98
Istituzione delle zone no kill, zone trofeo o zone a riposo biologico	Art. 5 bis, c. 1, LR 19/1998
Modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo	Art. 5 bis, c.3, LR 19/1998
iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo	Art. 5 bis, c.4, LR 19/1998
censimento delle acque per la stesura della Carta ittica (incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni)	Art. 6, LR 19/1998
adozione di un regolamento per l'esercizio della pesca	Art. 7, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione di deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti	Art. 7, c.2, LR 19/1998
Approvazione dei piani di miglioramento della pesca, con temporaneo divieto, ove necessario, di pescare una o più specie ittiche, e comunque con l'adozione di tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica	Art. 8, c.1, LR 19/1998
Definizione di uno o più ambiti idrografici omogenei nelle zone salmonicole	Art. 8 bis, LR 19/1998
rilascio della licenza di pesca	Art. 9, c.1, LR 19/1998
rilascio del tesserino regionale necessario per pescare nelle acque classificate salmonicole	Art. 9, c.4, LR 19/1998
rilascio di autorizzazione ai pescatori muniti di tesserino di associazione alla concessione, al fine dell'esonero del	Art. 9, c.5, LR 19/1998

tesserino regionale	
permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998
adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della pesca per periodi e località determinati	Art. 16, c.1, LR 19/1998
Ricezione dell'avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico, che comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento	Art. 16, c.4, LR 19/1998
adozione di eventuali provvedimenti di espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi	Art. 17, c.1, LR 19/1998
riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Pubblicazione degli elenchi aggiornati relativi ai diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 3, LR 19/1998
Richiesta ai titolari di un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, ai fini del mantenimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 4, LR 19/1998
permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
possibile modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998
Riduzione della misura minima per la cattura della trota fario	Art. 13, c.2 bis, LR 19/1998
adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Guardie giurate ittiche volontarie	Art. 15, c.1 bis, LR 19/1998
Ripopolamenti	Art. 15, c.2, LR 19/1998
imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della	Art. 16, c.1, LR 19/1998

pesca per periodi e località determinati	
avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico	Art. 16, c.4, LR 19/1998
adozione dei provvedimenti di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca (fatti salvi quelli già del demanio statale)	Art. 17, c.1, LR 19/1998
riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Imposizione del divieto di pesca in acque di bonifica e recupero del materiale ittico esistente	Art. 18, commi 3 e 5, LR 19/1998
attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura	Art. 21, c.1, LR 19/1998
rilascio delle concessioni a scopo di acquacoltura	Art. 22, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione per il contenimento di particolari specie acquatiche	Art. 25, c.3, LR 19/1998
rilascio della licenza per apprendisti e collaboratori di pescatori di professione	Art. 27, c.1, LR 19/1998
pesca subacquea	Art. 28, c.2, LR 19/98
autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private	Art. 29, c.2, LR 19/1998
autorizzazione all'esercizio delle attività di pesca sportiva e dilettantistica all'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura	Art. 29, c.3, LR 19/1998
rilascio delle concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni, società di pescatori sportivi e alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)	Art. 30, c.1, LR 19/1998
approvazione dello statuto delle associazioni concessionarie	Art. 30, c.4, LR 19/1998
rilascio autorizzazioni per le gare a carattere agonistico e per le manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c.1, LR 19/1998
Adozione dei regolamenti per le manifestazioni di pesca	Art. 31, comma 2, LR 19/1998
Sospensione manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c. 3, LR 19/1998
censimento dei campi gara fissi	Art. 31, c. 4 bis, LR 19/1998

AGRITURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
Partecipazione alle funzioni amministrative in materia agrituristica	art. 1, comma 3, LR 28/2012
Requisiti per l'attività di pescaturismo	art. 12, comma 3, LR 28/2012
Sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale	art. 14, comma 1, lettera a, LR 28/2012
Coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo	art. 14, comma 1, lettera b, LR 28/2012
verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano itturistico aziendale	art. 14, comma 1, lettera c, LR 28/2012
ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove	art. 14, comma 1, lettera d, LR 28/2012

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per l’esercizio dell’attività di pescaturismo;	
classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario	art. 14, comma 1, lettera e, LR 28/2012
attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;	art. 14, comma 1, lettera f, LR 28/2012
adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività	art. 14, comma 1, lettera h, LR 28/2012
rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie	art. 14, comma 1, lettera h bis, LR 28/2012
Verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e relativi limiti di esercizio	art. 23, LR 28/2012
Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività	Art. 24, comma 1, LR 28/2012
Adozione delle norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio delle attività	Art. 24, comma 2, LR 28/2012
Ricezione della comunicazione relativa agli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche	Art. 25, comma 1, lettera d, LR 28/2012
Attività di controllo	Art. 26 LR 28/2012
Irrogazione e introito sanzioni	Art. 28 LR 28/2012

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO	NORME DI RIFERIMENTO
interventi di incentivazione concernenti le aree e infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane	art. 22 LR 11/2001
raccolta ed elaborazione dati relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di carburanti	art. 5, c. 1, lett. b), LR 23/2003
monitoraggio della rete distributiva carburanti	art. 5, c. 2, LR 23/2003
ENERGIA	NORME DI RIFERIMENTO
concessione di contributi per l’uso delle fonti rinnovabili	art. 44, comma 1, LR 11/2001
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV	art. 89, comma 7, LR 11/2001
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di più comuni	art. 44, comma 2 bis, LR 11/2001
DIFESA DEL SUOLO	NORME DI RIFERIMENTO

programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia	Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) d), ed e), LR 11/2001
programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della LR 17/1999	art. 85, comma 1, lettere b), LR 11/2001
realizzazione di pronti interventi	Art. 85, comma 1, lettere c), LR 11/2001
realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali	Art. 85, comma 1, lettere d), LR 11/2001
concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi	Art. 85, comma 1, lettere e), LR 11/2001
polizia idraulica relativa alle concessioni di sponde e spiagge lacuali	Art. 85, comma 1, lettere f), LR 11/2001
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
Approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti	art. 14, 15, 16, 48, LR 11/2004
Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi	art. 30, LR 11/2004
LAVORI PUBBLICI	
Interventi di finanziamento a favore degli enti pubblici e di aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per l'eliminazione di barriere architettoniche	art. 23 L.R. 16/2007

PROTEZIONE CIVILE	NORME DI RIFERIMENTO
promozione di forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, controllo sui piani comunali di emergenza,	art. 103, co. 2 e 3, LR 11/2001
suddivisione del territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione	art. 107, co. 1, lettera a, LR 11/2001
verifica di compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza	art. 107, co. 1, lettera b, LR 11/2001
coordinamento e svolgimento delle attività di formazione dei volontari di protezione civile,	art. 107, co. 1, lettera c, LR 11/2001
istituzione della Consulta Provinciale del volontariato di Protezione Civile,	art. 107, co. 1, lettera d, LR 11/2001
predisposizione delle strutture tecnico-amministrative, degli organi consultivi, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale.	art. 107, co. 1, lettera e, LR 11/2001

indicazioni o prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.	art. 107, co. 2, LR 11/2001
pianificazione di emergenza provinciale	art. 104, co 2, lettera c, LR 11/2001
competenza provinciale all'attivazione del volontariato	art. 106, co 1, lettera d, LR 11/2001
rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione dei dati di protezione civile forme di contributo regionale alle province	art. 8 e 13 LR 58/1984
lavori di pronto intervento in caso di calamità naturali o catastrofe	art. 105 LR 11/2001, artt. 17 e 18 LR 58/1984

TURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale, in coerenza con la programmazione e le direttive della Regione e dal PTA	art. 20, co. 1, lettera a), LR 11/2013
rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici	art. 20, co. 1, lettera b), LR 11/2013
sostegno di attività di interesse turistico favorendo l'integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica	art. 20, co. 1, lettera c), LR 11/2013
classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali e comunicazioni di chiusura	art. 32 e 33, LR 11/2013
ricevimento comunicazioni di locazioni turistiche	art. 27 bis LR 11/2013
vigilanza e controllo, competenza in materia di reclami riguardo a strutture ricettive	art. 35 LR 11/2013
concorso all'implementazione e all'aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT)	art. 13, co. 2 lett. c) e co. 3, LR 11/2013
indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi	artt. 3, c. 1, lettera h), e 83 LR 33/2002 Allegato T, LR 33/2002
competenza in materia di reclami presentati dai clienti, delle agenzie di viaggio, dai soci delle associazioni e organismi senza scopo di lucro e dai clienti delle guide turistiche, guide naturalistico-ambientali, accompagnatori turistici e animatori turistici	artt. 81 e 89, LR 33/2002
richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio	art. 38 L.R. 11/2013 art. 65 e 66 LR 33/2002
adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività delle agenzie di viaggio, chiusura esercizio e decadenza dall'autorizzazione	art. 39, 72, 73, LR 11/2013

indizione e espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, LR 33/2002
Istituzione e tenuta di un elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo, e di un elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro che esercitano per i propri aderenti e associati attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di un albo provinciale di direttori tecnici di agenzie	artt. 71, 74, 75, 76 e 78, LR 33/2002
Indizione ed espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, 78 LR 33/2002
Vigilanza su agenzie di viaggio e associazioni senza scopo di lucro e sanzioni	art. 79 e 80, LR 33/2002
Violazioni e sanzioni amministrative in materia di strutture ricettive e sedi congressuali, agenzie viaggio	art. 49 L.R. 11/2013
Commissioni arbitrali e conciliative per le agenzie di viaggio	art. 70 L.R. 33/2002

ECOMONIA E SVILUPPO MONTANO	NORME DI RIFERIMENTO
Rilascio del titolo per la raccolta di funghi	art. 2 c. 1 lett. b), LR 23/96
Organizzazione corsi didattici	art. 7, LR 23/96
Individuazione dell'elenco delle strade silvo pastorali da assoggettare alla disciplina per la circolazione	art. 3 comma 1, LR 14/92
Apposizione del segnale di divieto di circolazione nelle strade silvopastorali	art. 4 comma 4, LR 14/92
Redazione del Piano della viabilità silvo pastorale	art. 6 comma 1, LR 14/92
Introito delle sanzioni	art. 7 comma 3 lett. b), LR 14/92
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	art. 14, comma 2, 19/1992

MERCATO DEL LAVORO	NORME DI RIFERIMENTO
programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;	Art. 3, comma 1, LR n. 3/2009
funzioni relative ai servizi per l'impiego;	Art. 3, comma 2, lettere a), LR 3/2009
funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.	Art. 3, comma 2, lettere b), LR 3/2009
funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;	Art. 3, comma 2, lettera c), LR 3/2009
funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;	Art. 3, comma 2, lettera d), LR 3/2009
funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;	Art. 3, comma 2, lettera e), LR 3/2009
funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità, di cui all'art. 34, comma 3, del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali	Art. 3, comma 2, lettera h), LR 3/2009

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.	
analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;	Art. 3, comma 2, lettera i), LR 3/2009
Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale	Art. 3, comma 3, LR 3/2009
attività di accoglienza e orientamento al lavoro	art. 21, comma 1, lettere a, LR 3/2009
attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere b, LR 3/2009
informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo	art. 21, comma 1, lettere c, LR 3/2009
erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri	art. 21, comma 1, lettere d, LR 3/2009
rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati	art. 21, comma 1, lettere e, LR 3/2009
intermediazione fra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere f, LR 3/2009
funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale	art. 21, comma 1, lettere g, LR 3/2009
assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo	art. 21, comma 1, lettere h, LR 3/2009
l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione	art. 21, comma 2, lettera a) LR 3/2009
il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro	art. 21, comma 2, lettera b) LR 3/2009
il collocamento mirato dei lavoratori disabili	art. 21, comma 2, lettera c) LR 3/2009
gli avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87	art. 21, comma 2, lettera d) LR 3/2009
modifica articolazione territoriale dei centri per l'impiego	art. 21, comma 3, Lr n. 3/2009,
informazione orientativa ed all'integrazione dei servizi e le azioni in rete	art. 22, comma 4, Lr n. 3/2009,
organizzazione di attività di orientamento al lavoro	art. 22, comma 5, Lr n. 3/2009
funzioni del collocamento mirato	art. 34, comma 2, Lr n. 3/2009,
promozione inserimento lavorativo disabili	art. 1, comma 1, Lr n. 16/2001
istituzione servizio di inserimento lavorativo dei disabili	art. 6, comma 1, Lr n. 16/2001
gestione fondo regionale per l'occupazione dei disabili e fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 2, comma 4, lett. e), Lr n. 16/2001
programmazione interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili	art. 5, LR 16/2001
utilizzo risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 9 LR n. 16/2001

LE SCHEDE DI ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA (PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39), RELATIVE AD OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE, SONO REPERIBILI:

- NELLA INTRANET DEL CONSIGLIO REGIONALE IN FORMATO DIGITALE;
- PRESSO LA SEGRETERIA DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE IN FORMATO CARTACEO.